Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 — **Roma — Martedì 24 Giugno** — **Numero 146**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **181** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 23 giugno 1897, n. 236, sono sostituiti od aggiunti i seguenti articoli:

TITOLO I.

Degli esattori comunali e consorziali.

Art. 3. — L'esattore comunale o consorziale è retribuito dal Comune o dai Consorzi dei Comuni mediante aggio, che in niun caso può superare la misura del 6 per cento.

La durata del contratto esattoriale è, per regola, di 10 anni.

Per le esattorie, alle quali è richiesta una cauzione in somma superiore a L. 500,000, il contratto può essere rescisso alla scadenza del primo quinquennio per denuncia di una delle parti contraenti. La denuncia deve essere notificata all'altra parte, a pena di decadenza dal diritto di chiedere la rescissione, non più tardi del 30 giugno del quarto anno del decennio.

La deliberazione, con la quale il Consiglio comunale o la Rappresentanza consorziale dichiara di voler rescindere il contratto alla scadenza del primo quinquennio, deve essere approvata dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

L'esattore è nominato per concorso ad asta pubblica.

Può anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla Rappresentanza consorziale, sopra terna proposta dalla Giunta comunale o da una delegazione della Rappresentanza consorziale, quando quello o questa trovi conveniente codesta nomina.

Può infine essere confermato in carica per un decennio o per un quinquennio, alle stesse condizioni od a quelle che saranno fissate dal Consorzio o dal Comune, senza aprire concorso per terna o per asta, purchè le condizioni del contratto non sieno per nessun rispetto più onerose pei contribuenti di quelle del contratto vigente.

La scelta del modo di nomina e la misura massima dell'aggio, sul quale deve aprirsi l'asta, o conferirsi l'esattoria sopra terna o per conferma, sono deliberate dal Consiglio comunale o dalla Rappresentanza consorziale sette mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria.

Nel caso di nomina sopra terna, o per conferma, la misura massima dell'aggio non può oltrepassare il 3 per cento, salvo il disposto dell'articolo 12.

Il contratto deve, in ogni caso, riportare l'approvazione del Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun Comune.

Art. 5. — L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie, in conformità ai ruoli consegnatigli.

La consegna dei ruoli esecutivi, controfirmati dall'agente delle imposte e dal Sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso come riscosso.

L'esattore riscuote inoltre col medesimo aggio stabilito per l'imposta principale:

a) Le sovrimposte, le tasse e i contributi a favore dei Consorzi speciali e degli altri Enti, che dalle particolari leggi siano o saranno autorizzati a farli riscuotere anche dall'esattore con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette;

b) Le altre tasse ed entrate patrimoniali dei Comuni e dei Consorzi comunali, in conformità delle leggi vigenti, o di quelle che venissero promulgate durante il contratto esattoriale, quando tale metodo di esazione sia imposto a Comuni o Consorzi con decreto motivato del Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, per una o più tasse o entrate determinate.

Per tutte queste entrate, tasse e sovrimposte, l'esattore risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso per riscosso, in quanto ciò sia stabilito dal contratto esattoriale.

Art. 12. — Quando riesca inutile il secondo esperimento, si procede alla nomina dell'esattore sopra terna, come è disposto dall'articolo 3; la nomina però può essere fatta anche per un tempo minore di dieci anni, e la misura massima dell'aggio oltrepassare il 3 per cento.

Art. 13. — Se il Comune o Consorzio non provvede nel senso prescritto dal Regolamento alla nomina dell'esattore, il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede d'ufficio per un anno.

Se entro quest'anno il Comune o Consorzio non provvede, il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ha facoltà di provvedere d'ufficio per il tempo che rimane a compiere il quinquennio od anche il decennio in corso, per tutti gli effetti di questa legge e coll'aggio, che a carico del Comune o del Consorzio il Prefetto stesso avrà determinato, nei limiti di cui nel primo comma dell'articolo 3.

In questo caso il Prefetto avrà anche la facoltà, sentita la Giunta provinciale amministrativa, di riunire in uno o più Consorzi quei Comuni pei quali debba provvedere.

Art. 14. Non possono essere esattori:

1. I membri del Parlamento e quelli della Giunta provinciale amministrativa;

2. I pubblici impiegati in attività di servizio, sotto pena di decadenza dall'impiego;

3. I ministri dei culti;

4. I consiglieri e gl'impiegati della Provincia, del Comune, del Consorzio, pel quale funziona l'esattoria e col quale essa ha relazioni permanenti, anche se scaduti d'ufficio, quando, avendo avuto parte nell'Amministrazione, non ne abbiano reso i conti;

5. I congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con alcuno dei membri della Giunta provinciale amministrativa, della Giunta municipale, della Rappresentanza consorziale, o coi segretari comunali dei Comuni interessati;

6. Coloro che in precedenti gestioni col Comune sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge;

7. Coloro che sono in lite col Comune in dipendenza di precedente gestione;

8. Coloro che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni, ovvero sono in istato di fallimento dichiarato, finchè non abbiano pagato intieramente i loro creditori;

9. I condannati per delitti punibili con l'ergastolo, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione o con la detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni, ed i condannati a qualsiasi altra pena, eccetto l'arresto non superiore a cinque giorni e l'ammenda non superiore a lire cinquanta nel loro massimo, per furto, per falsità, per truffa, per appropriazione indebita o per altra specie di frode, per prevaricazione od altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 15. — Durante l'esattoria, i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado coll'esattore non possono essere chiamati a far parte della Giunta provinciale amministrativa, delle Giunte comunali o delle Rappresentanze consorziali, nè essere nominati segretari dei Comuni interessati.

Scoprendosi la preesistenza o verificandosi la sopravvenienza, durante l'esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall'articolo 14, il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, sopra istanza dei Comuni interessati od anche di ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria, a norma di questa legge, a carico dell'esattore, per mezzo di speciale sostituto, e promuove, ove occorra, la rescissione del contratto avanti l'Autorità giudiziaria.

Art. 16. — Entro un mese dalla nomina e prima di entrare in ufficio, l'esattore presta una cauzione in numerario, o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili. Il valore complessivo della cauzione deve corrispondere all'ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali riscuotibili per ruoli, nonchè, per le altre riscossioni e servizi di cassa, alla somma che verrà determinata dalle Rappresentanze comunali o consorziali e dagli altri Enti interessati nell'esattoria.

Per l'adempimento degli obblighi del contratto, l'esattore, oltre che con la cauzione, risponde con tutti i suoi beni, applicandosi anche a questi, ove occorra, la stessa procedura esecutiva a cui soggetta la cauzione.

Art. 17. — La cauzione può essere prestata dall'esattore anche per mezzo di terze persone, ma sempre nei modi stabiliti nell'articolo precedente.

La cauzione in beni stabili dev'essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessarî a comprovare la proprietà, lo stato ipotecario e il valore degli stabili, che può essere accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore, e i fabbricati per la metà, e sul valore così stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività inscritte.

I titoli pubblici si valutano al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione, e vengono ammessi per nove decimi del detto valore.

Art. 18. — Se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente dalla competente Autorità amministrativa, ovvero se nel corso del contratto viene ad essere, per qualunque causa, diminuita di valore, l'esattore deve completarla in un termine non maggiore di quindici giorni nel primo caso e di trenta giorni nel secondo dalla notificatagli insufficienza o diminuzione. Questo termine può essere, per giusti motivi, prorogato rispettivamente di quindici o di trenta giorni dal Prefetto, sentiti l'Intendente di finanza e il ricevitore provinciale.

Nel caso di ritardo oltre il termine stabilito o prorogato nel completare la cauzione, si procede a nuova aggiudicazione dell'esattoria a carico dell'esattore, che decade immediatamente da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia, e risponde delle spese e dei danni.

Nel caso di ritardo, oltre il termine stabilito o prorogato, a riparare l'insufficienza verificatasi nella cauzione a causa di vendita eseguita o promossa della medesima, il Prefetto dichiara immediatamente decaduto l'esattore.

Se l'insufficienza della cauzione dipende da altra causa è in facoltà del Prefetto di dichiarare decaduto l'esattore o di nomi-

nargli un sorvegliante, accordangogli un nuovo termine di sessanta giorni per l'integrazione della cauzione.

Trascorso inutilmente questo termine, il Prefetto pronuncia la decadenza dell'esattore.

Se alcuno dei cespiti dati in riscossione all'esattore aumenti o diminuisca in misura superiore al decimo della somma che fu tenuta a calcolo per stabilire la relativa tangente di cauzione, l'esattore avrà il dovere di completare la cauzione o il diritto di ottenerne la corrispondente riduzione, quante volte l'aumento o la diminuzione del cespite abbia, a giudizio del Prefetto, carattere permanente.

Art. 19. — La cauzione è accettata dalla Giunta comunale o dalla Rappresentanza consorziale; spetta al Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, riconoscerne l'idoneità.

La relativa decisione del Prefetto è provvedimento definitivo.

Art. 21. — Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'esattore tiene il suo Ufficio nel capoluogo del mandamento, o nel capoluogo del Comune che ha maggiore popolazione.

L'Ufficio esattoriale deve rimanere aperto nei giorni e nelle ore che verranno prescritti nei relativi Regolamenti comunali o consorziali e resi noti al pubblico.

Art. 22. — L'esattore può avere collettori debitamente riconosciuti dal Prefetto, i quali, sotto la responsabilità dell'esattore ed a suo rischio e pericolo, ne adempiono le funzioni ed ai quali l'esattore può delegare la propria Rappresentanza verso gli Enti interessati.

Non possono essere collettori coloro che non possono essere esattori.

TITOLO II.

Della riscossione.

Art. 24. — Nella prima metà di gennaio i Sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutorî dal Prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi.

La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

Ciascuna partita di ruolo fa carico, per intero, non solo a chi vi è intestato, ma a ciascuno dei suoi eredi a'termini del n. 3 dell'articolo 1205 del Codice civile, e salvo il regresso contro i coobbligati giusta l'ultimo capoverso dello stesso articolo.

Art. 25. — Inoltre gli esattori dovranno, non più tardi della seconda metà di gennaio, notificare a ciascun contribuente, nei modi che saranno stabiliti dal Regolamento, una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

Nella cartella saranno pure indicate le aliquote per ogni cento lire di estimo o di reddito imponibile, con le quali si determinano le somme dovute allo Stato, alla Provincia, al Comune, nonchè la quota percentuale per ogni lira d'imposta, rispetto allo Stato, alla Provincia, al Comune.

Se tale obbligo non viene adempiuto nel detto termine, la multa a favore dell'esattore non sarà applicabile che per le rate scadute dopo trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione della cartella.

Art. 29. — I contribuenti potranno pagare le imposte con vaglia o cartolina vaglia intestata all'esattore, rimanendo però responsabili di tutte le somme che non gli fossero regolarmente ed in tempo debito pervenute.

L'esattore non può ricusare somme a conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate sino ad un mese avanti la legale scadenza.

Le imposte che non eccedono le lire cinque all'anno potranno essere pagate in una sola volta, sin dalla scadenza della prima rata, senza ulteriore responsabilità del contribuente che provi il pagamento.

TITOLO III.

Dell'esecuzione sui mobili e sugli immobili.

Art. 37. — Salvo la omissione del precetto, nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi, e all'assegnazione di crediti in pagamento. L'esattore però può valersi del messo per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza.

L'esattore ha bensì la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo prima di passare alla esecuzione degli immobili.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al contribuente si farà dal messo, mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore; e la loro esecuzione facoltativa, in precedenza dell'espropriazione, ha luogo solo per gli atti che dovranno compiersi posteriormente all'ordine suddetto.

Le agenzie delle imposte hanno l'obbligo di indicare nei verbali della prima esecuzione infruttuosa od insufficiente, che sono loro trasmessi dagli esattori e che devono a questi restituire, tutti i titoli che alle imposte medesime si riferiscono, nonchè di fornire agli esattori copia autentica dei titoli stessi nei soli casi di dichiarazioni negative dei terzi debitori, o di contumacia, o d'irreperibilità dei medesimi.

L'esattore non è tenuto a procedere a pignoramento presso il terzo irreperibile quando il credito non sia garantito da ipoteca.

Nel caso che il credito sia garantito da ipoteca, l'esattore, ottenuta la sentenza di aggiudicazione contro il terzo irreperibile, acquista il diritto di essere rimborsato dell'imposta, mediante cessione degli effetti della sentenza stessa a favore dell'erario da farsi dalla cancelleria dell'autorità giudiziaria che emise la sentenza di assegnazione.

Art. 38. — Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui nell'articolo 34, senza che sia soddisfatto il debito, l'esattore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

L'incanto si notifica al pubblico a cura dell'esattore, con avviso da affiggersi, per mezzo del messo esattoriale, alla porta esterna della casa del Comune cinque giorni prima del giorno fissato per la vendita.

L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da vendersi.

Quando si tratti di oggetti per i quali vi sia pericolo di deperimento od occorra una dispendiosa conservazione, l'esattore, previa autorizzazione del pretore, o del giudice conciliatore nei Comuni che non sono sede di Pretura, può abbreviare i termini suddetti ed anche procedere alla vendita nello stesso giorno nel quale segue il pignoramento, purchè vi sia l'intervallo di non meno di 2 ore dalla pubblicazione dell'avviso relativo.

Art. 39. — Il segretario comunale o un suo delegato assiste all'incanto, e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto, e la firma del segretario o del suo delegato e del banditore.

Per tale ufficio il segretario comunale è retribuito con le norme e nella misura che saranno stabilite nel Regolamento.

La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto.

Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le offerte siano inferiori alla stima, si procederà a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al migliore offerente, ancorchè l'offerta sia inferiore alla stima.

Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore, d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita.

L'esattore non può mai rendersi deliberatario.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma

minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'esattore come denaro per il solo valore intrinseco.

Art. 43. — L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore, se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni immobili esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio o la principale residenza nel Regno, quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del Comune nel quale l'imposta è dovuta.

Alla esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta è dovuta non si procede se non in caso d'insufficienza dell'esecuzione sugl'immobili esistenti nel detto Comune; ed il procedimento a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, con le norme dettate nel capoverso dell'articolo 33.

L'esattore, per la riscossione della imposta dell'anno in corso e del precedente, ha diritto di procedere sull'immobile, pel quale l'imposta è dovuta, quand'anche la proprietà od il possesso siano passati, in qualunque modo, in persona diversa da quella iscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo.

Agli effetti del presente articolo, si considera come anno in corso, anche nel caso di aggiudicazione all'asta pubblica, quello in cui avvenne il passaggio della proprietà o del possesso.

Art. 46. — Dopo la trascrizione e il deposito di cui al precedente articolo, e almeno venti giorni prima di quello fissato per l'incanto, l'avviso è inscrito nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia, ed è affisso, per mezzo del messo esattoriale, alla porta esterna della pretura, a quella della casa del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, e a quella della casa comunale del rispettivo capoluogo del circondario e della provincia.

Art. 52. — Il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore espropriato, quando il deliberatario ne abbia sborsato l'intero prezzo, e salvi gli effetti dell'articolo 57.

Se l'espropriazione è promossa per debito d'imposta gravante l'immobile espropriato, questo è venduto come libero, e il deliberamento ne trasferisce la proprietà piena.

Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo non più tardi di 3 giorni dopo il deliberamento. Non effettuando il pagamento entro tale termine, l'immobile sarà posto a nuovo incanto a di lui rischio e spesa, e colla medesima procedura, in base al prezzo di aggiudicazione.

Art. 54. — Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il pretore, con apposito decreto, ordina che si proceda, nel giorno prefisso a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento col ribasso di due terzi sul prezzo indicato nell'articolo 51.

Però non potrà farsi luogo a quest'ultimo esperimento se non quando l'esattore ne abbia ottenuto l'esplicito consenso dall'Intendente di finanza; in mancanza di tale consenso, l'esattore avrà diritto a rimborso del suo credito per imposte e sovrimposte a titolo di inesigibilità, giusta le vigenti disposizioni.

Il deposito per adire agl'incanti successivi al primo rimane sempre uguale a quello determinato nel primo incanto, a norma dell'articolo 51.

Non presentandosi oblatori al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto allo Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte e sovrimposte e per diritti di cancelleria, da non oltrepassare però un terzo del prezzo indicato dal precedente articolo 51, e salve le disposizioni contenute nell'articolo 87 per il caso che l'esecuzione risulti insufficiente.

La detta somma, che andrà prima a sconto delle imposte e sovrimposte, sarà pagata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.

L'esattore non può essere mai deliberatario.

Art. 57. — È ammesso il riscatto dei beni immobili, di cui fu espropriato il contribuente a norma degli articoli 53 e 54, ad istanza del debitore espropriato, del direttario, e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia avuto luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato giusta l'articolo 663 del Codice di procedura civile.

Colui che ha il dominio diretto o la nuda proprietà e non abbia avuto notifica dell'avviso d'asta, per mancanza d'iscrizione in catasto del suo diritto, potrà chiedere il riscatto, qualunque sia stato il prezzo di deliberamento.

È pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografari con data certa e opponenti, nel solo caso in cui l'immobile è devoluto allo Stato.

Per effetto del riscatto, da chiunque chiesto, l'immobile ritorna all'espropriato, coi medesimi diritti ed oneri che gli spettavano anteriormente, e colui che abbia esperimentato il riscatto, subentra, per la somma sborsata, nel privilegio dello Stato sopra l'immobile.

L'esercizio del diritto di riscatto deve farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento mediante domanda presentata al pretore.

La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella Cancelleria della pretura, o dell'ammontare del prezzo della vendita e dei relativi interessi al cinque per cento, oltre la offerta al compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui avvenne.

Il pretore con suo decreto dichiara effettuato il riscatto.

Non è ammesso il riscatto dei beni costituenti la cauzione degli esattori e dei ricevitori provinciali.

Art. 58. — I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovrimposte, sono applicabili anche alle tasse dirette ed ai contributi a favore di Provincie, di Comuni o di altri Enti morali autorizzati da legge ad imporli.

Gli esattori delle tasse e dei contributi degli Enti morali saranno parificati agli esattori comunali e sottoposti quindi alle prescrizioni portate dalla presente legge.

Quando essi si trovino nella necessità di agire esecutivamente contro contribuenti domiciliati fuori della sede dell'Ente, hanno il diritto di rivolgersi all'esattore delle imposte del luogo dove il contribuente ha il suo domicilio e richiederlo della sua cooperazione, conforme agli articoli 33 e 43 della legge, e ciò anche per imposte arretrate. In tal caso, all'esattore delegante competerà soltanto la multa di mora e l'esattore delegato avrà diritto, oltre che al compenso per le spese degli atti esecutivi, anche all'aggio di esazione.

La devoluzione di cui all'articolo 54 si fa in tali casi alla Provincia, al Comune, al Consorzio, all'Ente pel quale si è agito.

Ar. 63. — Chiunque, pretendendo aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati o degli immobili posti in vendita, voglia opporsi alla vendita e proporre la separazione, a suo favore, di quanto gli spetta, deve citare l'esattore davanti al pretore.

Il pretore provvederà in conformità dell'articolo 647 del Codice di procedura civile.

Se il messo esattoriale desiste dagli atti esecutivi di fronte ad una opposizione di terzi non suffragata da atto autentico o autenticato ovvero da sentenza, anteriori alla pubblicazione del ruolo, non può l'esattore aver diritto al rimborso di cui all'articolo 87.

Art. 66. — L'incaricato dell'esecuzione deve desistere da ogni atto ulteriore sotto pena dei danni e delle spese, quando il debitore o un terzo, prima che sia eseguita la vendita, faccia il pagamento dell'imposta dovuta e dei relativi accessori di spese e multe, o l'esibizione della quietanza rilasciata dall'esattore.

Non è ammessa, per la sospensione degli atti esecutivi, altra eccezione che quella di pagamento, nè altra prova di pagamento che la quietanza dell'esattore.

Nel caso che il pagamento dell'intero debito del contribuente sia eseguito dopo la trascrizione dell'avviso d'asta, l'esattore deve no-

tificare l'avvenuto abbandono degli atti al conservatore delle ipoteche, per mezzo del proprio messo o del messo dell'esattoria, nel cui distretto trovasi l'Ufficio delle ipoteche. Il conservatore, ricevuta tale notificazione, eseguirà le conseguenti annotazioni a margine.

Art. 70. — Tutte le tasse ed i diritti per gli atti giudiziari, che occorressero in occasione ed in conseguenza del procedimento esecutivo, tanto per imposte erariali quanto per imposte provinciali e comunali, saranno ridotti a metà, e verranno prenotati a debito per il ricupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.

L'esattore dovrà però anticipare agli uscieri i diritti di trasferta.

Art. 71. — Dopo due anni dalla scadenza del contratto di esattoria, cessano i privilegî fiscali dell'esattore. I suoi residui crediti, trascorso il detto termine, diventano privati e sono perciò soggetti alla prescrizione di trent'anni.

Art. 72. — Chiunque si creda gravato dagli atti dell'esattore presenta il suo ricorso all'agenzia delle imposte, che, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'esattore, lo trasmette all'intendente di finanza.

Questi lo invia col suo parere al Prefetto, il quale decide nel termine di giorni venti.

Gli atti esecutivi non possono essere sospesi, se non in forza di ordinanza motivata dal Prefetto.

Art. 73. — Alle parti che si ritenessero lese dagli atti esecutivi dell'esattore, è aperto inoltre l'adito a provvedersi davanti all'Autorità giudiziaria contro l'esattore, al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e spese.

Di tali danni e spese l'esattore risponde anche con la cauzione prestata, salvo sempre la prevalenza dei diritti spettanti agli Enti interessati nell'esattoria.

La domanda di risarcimento non può proporsi in linea di incidente del procedimento esecutivo, ma deve essere proposta in linea principale in giudizio di cognizioni, dopo il compimento dell'esecuzione.

TITOLO IV.

Dei ricevitori provinciali.

Art. 75. — Nel capoluogo di ogni Provincia vi è un ricevitore provinciale, il quale, a tutto suo rischio e pericolo e con l'obbligo del non riscosso per riscosso, riscuote dagli esattori comunali le somme dovute allo Stato ed alla Provincia.

La consegna del riassunto dei ruoli esecutivi, firmati dal Prefetto, e dei quali il ricevitore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intiero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Deve adempiere, senz'altro corrispettivo, l'ufficio di cassiere della Provincia, quando vi sia nominato dalla Deputazione provinciale.

Il ricevitore provinciale riscuote altresì le entrate patrimoniali della Provincia con lo stesso aggio pattuito per le altre riscossioni e ne risponde con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in quanto ciò sia stabilito nel contratto, nei casi previsti dal comma, lettera *b*, dell'articolo 5.

Art. 78. — Le norme e condizioni stabilite per la fissazione della misura massima dell'aggio, per la cauzione e per le incompatibilità, valgono pei ricevitori provinciali rispetto alla Provincia, ma le facoltà esercitate dal Prefetto per gli esattori lo sono dal Ministro delle finanze pei ricevitori provinciali.

La durata del contratto per i ricevitori provinciali è di anni dieci.

Per l'adempimento degli obblighi assunti, il ricevitore provinciale, oltre che con la cauzione risponde con tutti i suoi beni applicandosi anche a questi, ove occorra, la stessa procedura esecutiva a cui è soggetta la cauzione.

La multa del decuplo si può applicare anche al ricevitore provinciale conforme all'articolo 30, ed al medesimo si applicano anche le norme dell'articolo 74.

TITOLO V.

Dei versamenti.

Art. 80. — Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo ed alla Provincia per le imposte fondiarie, e gli otto decimi delle somme dovute per imposte non fondiarie. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del bimestre.

Entro gli stessi termini ed allo stesso modo, l'esattore versa al tesoriere del Comune l'ammontare delle imposte e sovrimposte comunali e, quando abbia anche l'ufficio di tesoriere comunale, le tiene a disposizione del Comune nelle stesse proporzioni.

Per le entrate comunali di altra natura sarà tenuto a versare soltanto le somme realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito.

Art. 81. — In caso di ritardo, l'esattore è assoggettato a multa di centesimi quattro per ogni lira della somma non versata, a favore del ricevitore, o del Comune, i quali possono procedere alla esecuzione contro di lui.

Alla stessa multa è assoggettato pel ritardo nel pagamento dei mandati comunali sulle somme delle quali risponde a termine dell'articolo precedente, in favore del Comune, il quale può procedere all'esecuzione contro l'esattore.

Art. 84. — In caso di ritardo nel versamento nelle casse erariali e provinciali o di non estinzione dei mandati della Provincia quando ne sia incaricato, e nei limiti delle somme rispettivamente dovute, il ricevitore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira di debito in favore del Governo o della Provincia, procedendosi, ove occorra, dall' Intendente di finanza o dalla Deputazione provinciale, all'esecuzione contro di esso.

Art. 86. — L'esecuzione sulla cauzione contro l'esattore o contro il ricevitore, premessa l'intimazione a mezzo di usciere di pagare entro cinque giorni, ha luogo mediante la vendita della stessa.

La vendita si fa in seguito ad ordinanza del Prefetto se si tratta della cauzione dell'esattore, e del Ministro delle finanze se si tratta della cauzione del ricevitore.

Se si tratta di beni stabili, valgono per l'esecuzione le norme relative stabilite nel Titolo III.

Non è però necessario che si ottenga il consenso dell'Intendente per procedere al terzo incanto nelle esecuzioni sugli immobili cauzionali, e l'intervallo tra i due ultimi esperimenti d'asta sarà di dieci giorni.

Se si tratta di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, la vendita si eseguisce col mezzo di un pubblico mediatore al prezzo di borsa.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 87. — L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovrimposte inscritte nei ruoli che non ha conseguite, purchè faccia constare:

o che l'esecuzione non ha potuto aver luogo per l'assoluta mancanza di beni mobili od immobili del debitore nella Provincia;

o che l'esecuzione è tornata inutile od insufficiente.

Nel primo caso, il Governo, esonerando l'esattore, conserva il diritto di escutere il debitore, in qualunque parte del Regno abbia beni mobili od immobili.

Nel secondo caso l'esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che l'esecuzione fu regolarmente compiuta, entro quattro mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro otto mesi dalla scadenza dell'ultima rata annuale, se trattasi di esecuzione sui beni immobili.

Però, l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perderà il suo diritto al rimborso se abbia ritardata la vendita dei medesimi fino ad un mese dopo la loro raccolta.

Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli un mese dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.

Qualora l'Amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso possegga beni mobili od immobili fuori della Provincia, li designerà all'esattore, e questi potrà ottenere uno sgravio provvisorio, che si cambierà in definitivo, subito che l'esattore stesso faccia constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati.

Art. 90. — L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a' termini degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'agente delle imposte non oltre il settembre dell'anno successivo.

Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda, l'Amministrazione non abbia liquidato i rimborsi, l'esattore ed il ricevitore otterranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio pari alla somma del credito, e salvi i risultati della liquidazione definitiva.

Spetta all'Intendente di finanza di pronunciarsi in via amministrativa sui rimborsi chiesti dagli esattori e dai ricevitori, sia per inesigibilità, sia per devoluzione.

Contro le decisioni dell'Intendente è ammesso il reclamo al Ministero delle finanze, nel termine di sei mesi dalla notificazione del rifiuto del rimborso.

Il ricorso alla Corte dei conti contro il provvedimento definitivo del Ministero, nei giudizi speciali in materia di rimborsi per inesigibilità, deve essere prodotto nei novanta giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo.

Art. 93. — L'esattore adempie all'ufficio di tesoriere del Comune, senza correspettivo, non è soggetto a visite di cassa se non nel caso di ritardo nei versamenti o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualità di cassiere del Comune.

In caso di morte dell'esattore o del ricevitore, l'erede, quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'articolo 14, deve continuare nell'esercizio fino al termine del 1° o del 2° quinquennio del decennio, a seconda che la morte sia avvenuta nell'uno o nell'altro periodo. Però nei casi di nomina sopra terna, o per conferma, l'erede non può continuare nell'esercizio oltre l'anno in corso senza averne ottenuto il consenso del Consiglio comunale, della Rappresentanza consorziale o quello del Consiglio provinciale.

Qualora l'erede sia una donna, avrà facoltà di rinunciare l'esattoria o la ricevitoria, terminato l'anno in corso; quando sia un minore non emancipato, il contratto cesserà di diritto, compiuto l'anno corrente.

Art. 99. — Gli atti d'asta, i contratti d'esattoria e le cauzioni indicate nella presente legge, sono, per gli effetti del registro e bollo, parificati agli atti delle Amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato.

Tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare che gli esattori ed i ricevitori compiono si fanno su carta libera, e, quando occorrano atti giudiziari da farsi secondo il Codice di procedura civile, valgono le norme indicate dall'articolo 70.

Art. 100. — La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere, anche relativamente ai residui, nelle relazioni tra esattori, ricevitori, Comuni, Provincie e pubblica Amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto con la presente legge, è devoluta in prima istanza al Prefetto ed in seconda istanza al Ministro delle finanze.

Alle stesse Autorità spetta pure il decidere in via amministrativa delle questioni tra gli Enti morali enunciati nell'articolo 58 e gli esattori.

Art. 101. — Il ricorso straordinario, di cui all'articolo 12, n. 4, del testo unico di leggi 2 giugno 1889, n. 6166, contro i provvedimenti definitivi in sede amministrativa, in applicazione della presente legge, del relativo Regolamento e dei capitoli normali per l'esercizio delle esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte, deve essere presentato nel termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

Art. 2.

Il Governo del Re, previo parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, ha facoltà di introdurre nel Regolamento per l'esecuzione delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 23 giugno 1897, n. 237, le modificazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 3.

Gli articoli della presente legge sono sostituiti agli articoli corrispondenti del testo unico approvato con R. decreto 23 giugno 1897, n. 236, per formare il nuovo testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Agli articoli 101, 102 e 103 del testo predetto è assegnato rispettivamente il numero 102, 103 e 104.

Art. 4.

I Consorzi dei Comuni per le esattorie, che prima della pubblicazione della presente legge fossero già costituiti per il quinquennio 1903-1907, si riterranno costituiti invece per il decennio 1903-1912.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.
CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero **190** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli inscritti della leva sulla classe 1882 che saranno riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto alla assegnazione alla terza categoria, saranno arruolati tutti in prima categoria. È fatta eccezione per quelli provenienti dalle leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876, che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla seconda categoria, i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.

Art. 2.

Gli inscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1880 e 1881 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati nella prima cate-

goria nella leva sulla classe 1882, assumeranno, quelli nati nel 1880 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1881 la ferma di anni due.

Art. 3.

È fatta facoltà al Ministero della Guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1882 ed arruolati nella prima categoria, che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

Art. 4.

Per gli effetti contemplati nella legge suddetta, nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Relazione *di S. E. il Ministro dell' Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 19 giugno 1902, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Longano (Campobasso).*

SIRE!

Per quanto il R. Commissario per la straordinaria gestione del Comune di Longano siasi finora con ogni solerzia dedicato alla sistemazione di quella Amministrazione, tuttavia molto ancora gli rimane a fare per risolvere il suo compito.

Egli ha migliorato le condizioni igieniche del Comune; ha provveduto ad una piazza pel pubblico mercato; ha iniziato gli studî per la conduttura dell'acqua; ha organizzato un consorzio medico: sta riordinando l'archivio; ha impiantato i registri contabili e dato assetto al servizio di tesoreria. Tutto ciò gli ha finora impedito di risolvere altre non meno importanti pendenze, fra le quali sono di maggiore rilievo quelle relative all'accertamento delle responsabilità dei cessati amministratori, all'appalto del taglio del bosco, alla riattazione di alcune strade interne e alla sistemazione del cimitero.

Reputo quindi necessario sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto col quale vengono prorogati di tre mesi i poteri del R. Commissario di Longano.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Longano, in provincia di Campobasso;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Longano è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL' INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione centrale e provinciale.

Con R. decreto del 7 maggio 1902:

Da Mosto conte cav. avv. Andrea, sotto-archivista di 3ª classe, dispensato dal servizio perchè chiamato sotto le armi.

Con decreti Ministeriali del 13 maggio 1902:

Deliperi Carlo, revocata, a sua domanda, la nomina ad alunno di 3ª categoria.

Audero Bernardo, id. id. id. id.

Con RR. decreti del 15 maggio 1902:

Guasco cav. Vincenzo, sottoprefetto, rettificato in nome in «Giovanni».

Legnani cav. Eugenio, segretario, id. «Giovanni Battista».

Vismara comm. dott. Francesco, consigliere delegato di 1ª classe collocato, a sua domanda, a riposo, per motivi di salute.

Rende cav. dott. Alfonso, consigliere di 3ª classe, id. id., in aspettativa id. id.

Perrino cav. dott, Roberto, consigliere di 4ª classe, accettate le volontarie dimissioni dall'impiego.

Farinelli rag. Edoardo, vice-ragioniere di 3ª classe, in aspettativa per motivi di salute, id. id.

Cipollina dott. Marcello, sotto-archivista di 3ª classe in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato, a sua domanda, in servizio.

Degli Innocenti Vittorio, ufficiale di scrittura nell'Amministrazione militare, nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale (L. 1500).

Con decreti Ministeriali del 19 maggio 1902:

De Bonis dott. Luigi, consigliere ff. di sottoprefetto, promosso dalla 4ª classe alla 3ª, per anzianità e merito (L. 4000).

Capalozza Rodolfo, revocata, a sua domanda, la nomina ad alunno di 2ª categoria.

Con RR. decreti del 21 maggio 1902:

Ascoli dott. Lionello, segretario di 1ª classe, collocato, a sua domanda, in aspettativa, per motivi di salute.

De Fede marchese cav. avv. Giovanni, id. di 2ª id., id. id.

Con decreti Ministeriali del 24 maggio 1902:

Ambrosi Aristide, ufficiale d'ordine di 2ª classe, promosso alla 1ª, per anzianità (L. 2500).

Cantone Antonio, id. id., id. id., per merito (id.).

Catapano Nicola, id. di 3ª id., id. alla 2ª, per merito (L. 2000).

Daffieno Ulisse, id. id., id. id., per anzianità (id.).

Pira Francesco, id. id., id. id., id. (id.).

Michielotto Vittorio, id. id., id. id., per anzianità e merito (id.).

Amministrazione di Pubblica Sicurezza.

Con RR. decreti del 15 maggio 1902:

Greco Meandro, delegato di 2ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per comprovati motivi salute.

Calza Beniamino, id. id., id. id., id. id.

Con RR. decreti del 21 maggio 1902:

Melis Stefano, delegato di 3ª classe (L. 2000), reintegrato ufficiale d'ordine.

Cutinelli Giacinto, id. id. (id.), id. id.

Lucchesi Luigi, id. id. (id.), id. id.

Con R. decreto del 5 giugno 1902:

Giardinelli rag. Francesco, delegato di 3ª classe (L. 2000), reintegrato ufficiale d'ordine.

Direzione Generale della Cassa dei Depositi e dei Prestiti e delle Gestioni annesse

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale
(Legge 24 aprile 1898, n. 132)

ELENCO delle N. 2630 cartelle di credito comunale e provinciale, da L. 200 ciascuna, create in base alle leggi 24 dicembre 1896, n. 551, 27 giugno 1897, n. 227, e 21 aprile 1898, n. 132, state sorteggiate nell'estrazione seguita in Roma nei giorni 30 e 31 maggio 1902.

NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO	
progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella
1	876	36	6401	71	17921	106	27631
2	877	37	6402	72	17922	107	27632
3	878	38	6403	73	17923	108	27633
4	879	39	6404	74	17924	109	27634
5	880	40	6405	75	17925	110	27635
6	2311	41	8021	76	18521	111	27756
7	2312	42	8022	77	18522	112	27757
8	2313	43	8023	78	18523	113	27758
9	2314	44	8024	79	18524	114	27759
10	2315	45	8025	80	18525	115	27760
11	2716	46	9391	81	20086	116	28551
12	2717	47	9392	82	20087	117	28552
13	2718	48	9393	83	20088	118	28553
14	2719	49	9394	84	20089	119	28554
15	2720	50	9395	85	20090	120	28555
16	3541	51	10041	86	20911	121	29131
17	3542	52	10042	87	20912	122	29132
18	3543	53	10043	88	20913	123	29133
19	3544	54	10044	89	20914	124	29134
20	3545	55	10045	90	20915	125	29135
21	3571	56	11266	91	21661	126	29326
22	3572	57	11267	92	21662	127	29327
23	3573	58	11268	93	21663	128	29328
24	3574	59	11269	94	21664	129	29329
25	3575	60	11270	95	21665	130	29330
26	4781	61	11866	96	22356	131	29806
27	4782	62	11867	97	22357	132	29807
28	4783	63	11868	98	22358	133	29808
29	4784	64	11869	99	22359	134	29809
30	4785	65	11870	100	22360	135	29810
31	6271	66	13586	101	25376	136	29946
32	6272	67	13587	102	25377	137	29947
33	6273	68	13588	103	25378	138	29948
34	6274	69	13589	104	25379	139	29949
35	6275	70	13590	105	25380	140	29950

NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO	
progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella
141	31226	182	47502	223	56408	264	60684
142	31227	183	47503	224	56409	265	60685
143	31228	184	47504	225	56410	266	62056
144	31229	185	47505	226	57911	267	62057
145	31230	186	49826	227	57912	268	62058
146	31681	187	49827	228	57913	269	62059
147	31682	188	49828	229	57914	270	62060
148	31683	189	49829	230	57915	271	62211
149	31684	190	49830	231	58216	272	62212
150	31685	191	50451	232	58217	273	62213
151	33386	192	50452	233	58218	274	62214
152	33387	193	50453	234	58219	275	62215
153	33388	194	50454	235	58220	276	64751
154	33389	195	50455	236	58396	277	64752
155	33390	196	52336	237	58397	278	64753
156	34281	197	52337	238	58398	279	64754
157	34282	198	52338	239	58399	280	64755
158	34283	199	52339	240	58400	281	70276
159	34284	200	52340	241	59456	282	70277
160	34285	201	52791	242	59457	283	70278
161	38141	202	52792	243	59458	284	70279
162	38142	203	52793	244	59459	285	70280
163	38143	204	52794	245	59460	286	72176
164	38144	205	52795	246	59546	287	72177
165	38145	206	53756	247	59547	288	72178
166	38361	207	53757	248	59548	289	72179
167	38362	208	53758	249	59549	290	72180
168	38363	209	53759	250	59550	291	72501
169	38364	210	53760	251	59716	292	72502
170	38365	211	55216	252	59717	293	72503
171	41006	212	55217	253	59718	294	72504
172	41007	213	55218	254	59719	295	72505
173	41008	214	55219	255	59720	296	73876
174	41009	215	55220	256	59721	297	73877
175	41010	216	56311	257	59722	298	73878
176	42076	217	56312	258	59723	299	73879
177	42077	218	56313	259	59724	300	73880
178	42078	219	56314	260	59725	301	74406
179	42079	220	56315	261	60681	302	74407
180	42080	221	56406	262	60682	303	74408
181	47501	222	56407	263	60683	304	74409

NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO	
progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella
305	74410	346	90491	387	99917	428	110383	469	121149	510	129380	551	140081	592	156527
306	75981	347	90492	388	99918	429	110384	470	121150	511	130506	552	140082	593	156528
307	75982	348	90493	389	99919	430	110385	471	121431	512	130507	553	140083	594	156529
308	75983	349	90494	390	99920	431	111771	472	121432	513	130508	554	140084	595	156530
309	75984	350	90495	391	102536	432	111772	473	121433	514	130509	555	140085	596	157461
310	75985	351	94081	392	102537	433	111773	474	121434	515	130510	556	140736	597	157462
311	76971	352	94082	393	102538	434	111774	475	121435	516	131151	557	140737	598	157463
312	76972	353	94083	394	102539	435	111775	476	121676	517	131152	558	140738	599	157464
313	76973	354	94084	395	102540	436	112656	477	121677	518	131153	559	140739	600	157465
314	76974	355	94085	396	103921	437	112657	478	121678	519	131154	560	140740	601	159291
315	76975	356	94296	397	103922	438	112658	479	121679	520	131155	561	141376	602	159292
316	78376	357	94297	398	103923	439	112659	480	121680	521	138271	562	141377	603	159293
317	78377	358	94298	399	103924	440	112660	481	122511	522	138272	563	141378	604	159294
318	78378	359	94299	400	103925	441	112676	482	122512	523	138273	564	141379	605	159295
319	78379	360	94300	401	106036	442	112677	483	122513	524	138274	565	141380	606	161816
320	78380	361	94436	402	106037	443	112678	484	122514	525	138275	566	145006	607	161817
321	79066	362	94437	403	106038	444	112679	485	122515	526	138471	567	145007	608	161818
322	79067	363	94438	404	106039	445	112680	486	122586	527	138472	568	145008	609	161819
323	79068	364	94439	405	106040	446	113446	487	122587	528	138473	569	145009	610	161820
324	79069	365	94440	406	108581	447	113447	488	122588	529	138474	570	145010	611	162366
325	79070	366	95261	407	108582	448	113448	489	122589	530	138475	571	145296	612	162367
326	81251	367	95262	408	108583	449	113449	490	122590	531	139026	572	145297	613	162368
327	81252	368	95263	409	108584	450	113450	491	123081	532	139027	573	145298	614	162369
328	81253	369	95264	410	108585	451	116176	492	123082	533	139028	574	145299	615	162370
329	81254	370	95265	411	108976	452	116177	493	123083	534	139029	575	145300	616	163011
330	81255	371	96801	412	108977	453	116178	494	123084	535	139030	576	146926	617	163012
331	82821	372	96802	413	108978	454	116179	495	123085	536	139471	577	146927	618	163013
332	82822	373	96803	414	108979	455	116180	496	124156	537	139472	578	146928	619	163014
333	82823	374	96804	415	108980	456	116991	497	124157	538	139473	579	146929	620	163015
334	82824	375	96805	416	109511	457	116992	498	124158	539	139474	580	146930	621	163646
335	82825	376	98691	417	109512	458	116993	499	124159	540	139475	581	149361	622	163647
336	88091	377	98692	418	109513	459	116994	500	124160	541	139606	582	149362	623	163648
337	88092	378	98693	419	109514	460	116995	501	128606	542	139607	583	149363	624	163649
338	88093	379	98694	420	109515	461	118411	502	128607	543	139608	584	149364	625	163650
339	88094	380	98695	421	109546	462	118412	503	128608	544	139609	585	149365	626	163736
340	88095	381	99031	422	109547	463	118413	504	128609	545	139610	586	151586	627	163737
341	88731	382	99032	423	109548	464	118414	505	128610	546	139991	587	151587	628	163738
342	88732	383	99033	424	109549	465	118415	506	129376	547	139992	588	151588	629	163739
343	88733	384	99034	425	109550	466	121146	507	129377	548	139993	589	151589	630	163740
344	88734	385	99035	426	110381	467	121147	508	129378	549	139994	590	151590	631	164326
345	88735	386	99916	427	110382	468	121148	509	129379	550	139995	591	156526	632	164327

NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO	
progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella
633	164328	674	173534	715	178690	756	186321	797	200962	838	212573	879	222009	920	229215
634	164329	675	173535	716	179996	757	186322	798	200963	839	212574	880	222010	921	229276
635	164330	676	173646	717	179997	758	186323	799	200964	840	212575	881	223206	922	229277
636	165021	677	173647	718	179998	759	186324	800	200965	841	214031	882	223207	923	229278
637	165022	678	173648	719	179999	760	186325	801	202021	842	214032	883	223208	924	229279
638	165023	679	173649	720	180000	761	188576	802	202022	843	214033	884	223209	925	229280
639	165024	680	173650	721	180216	762	188577	803	202023	844	214034	885	223210	926	229876
640	165025	681	173656	722	180217	763	188578	804	202024	845	214035	886	223406	927	229877
641	165731	682	173657	723	180218	764	188579	805	202025	846	215381	887	223407	928	229878
642	165732	683	173658	724	180219	765	188580	806	203041	847	215382	888	223408	929	229879
643	165733	684	173659	725	180220	766	192096	807	203042	848	215383	889	223409	930	229880
644	165734	685	173660	726	180716	767	192097	808	203043	849	215384	890	223410	931	232526
645	165735	686	174941	727	180717	768	192098	809	203044	850	215385	891	224296	932	232527
646	165941	687	174942	728	180718	769	192099	810	203045	851	217651	892	224297	933	232528
647	165942	688	174943	729	180719	770	192100	811	203886	852	217652	893	224298	934	232529
648	165943	689	174944	730	180720	771	192926	812	203887	853	217653	894	224299	935	232530
649	165944	690	174945	731	181526	772	192927	813	203888	854	217654	895	224300	936	234196
650	165945	691	175401	732	181527	773	192928	814	203889	855	217655	896	225156	937	234197
651	166296	692	175402	733	181528	774	192929	815	203890	856	218381	897	225157	938	234198
652	166297	693	175403	734	181529	775	192930	816	207446	857	218382	898	225158	939	234199
653	166298	694	175404	735	181530	776	194331	817	207447	858	218383	899	225159	940	234200
654	166299	695	175405	736	182606	777	194332	818	207448	859	218384	900	225160	941	234496
655	166300	696	176086	737	182607	778	194333	819	207449	860	218385	901	225926	942	234497
656	168371	697	176087	738	182608	779	194334	820	207450	861	219206	902	225927	943	234498
657	168372	698	176088	739	182609	780	194335	821	211916	862	219207	903	225928	944	234499
658	168373	699	176089	740	182610	781	197681	822	211917	863	219208	904	225929	945	234500
659	168374	700	176090	741	184581	782	197682	823	211918	864	219209	905	225930	946	234666
660	168375	701	178076	742	184582	783	197683	824	211919	865	219210	906	228176	947	234667
661	170211	702	178077	743	184583	784	197684	825	211920	866	220026	907	228177	948	234668
662	170212	703	178078	744	184584	785	197685	826	212046	867	220027	908	228178	949	234669
663	170213	704	178079	745	184585	786	199366	827	212047	868	220028	909	228179	950	234670
664	170214	705	178080	746	184626	787	199367	828	212048	869	220029	910	228180	951	235521
665	170215	706	178301	747	184627	788	199368	829	212049	870	220030	911	228851	952	235522
666	173316	707	178302	748	184628	789	199369	830	212050	871	220641	912	228852	953	235523
667	173317	708	178303	749	184629	790	199370	831	212446	872	220642	913	228853	954	235524
668	173318	709	178304	750	184630	791	200666	832	212447	873	220643	914	228854	955	235525
669	173319	710	178305	751	184956	792	200667	833	212448	874	220644	915	228855	956	237461
670	173320	711	178686	752	184957	793	200668	834	212449	875	220645	916	229211	957	237462
671	173531	712	178687	753	184958	794	200669	835	212450	876	222006	917	229212	958	237463
672	173532	713	178688	754	184959	795	200670	836	212571	877	222007	918	229213	959	237464
673	173533	714	178689	755	184960	796	200961	837	212572	878	222008	919	229214	960	237465

NUMERO progressivo	NUMERO della cartella	NUMERO progressivo	NUMERO della cartella	NUMERO progressivo	NUMERO della cartella	NUMERO progressivo	NUMERO della cartella	NUMERO progressivo	NUMERO della cartella	NUMERO progressivo	NUMERO della cartella	NUMERO progressivo	NUMERO della cartella	NUMERO progressivo	NUMERO della cartella
961	239916	1002	256932	1043	269113	1084	283879	1125	298335	1166	313326	1207	318082	1248	328043
962	239917	1003	256933	1044	269114	1085	283880	1126	299576	1167	313327	1208	318083	1249	328044
963	239918	1004	256934	1045	269115	1086	284516	1127	299577	1168	313328	1209	318084	1250	328045
964	239919	1005	256935	1046	270581	1087	284517	1128	299578	1169	313329	1210	318085	1251	329251
965	239920	1006	257416	1047	270582	1088	284518	1129	299579	1170	313330	1211	318266	1252	329252
966	241191	1007	257417	1048	270583	1089	284519	1130	299580	1171	314066	1212	318267	1253	329253
967	241192	1008	257418	1049	270584	1090	284520	1131	300101	1172	314067	1213	318268	1254	329254
968	241193	1009	257419	1050	270585	1091	284646	1132	300102	1173	314068	1214	318269	1255	329255
969	241194	1010	257420	1051	271706	1092	284647	1133	300103	1174	314069	1215	318270	1256	329466
970	241195	1011	257491	1052	271707	1093	284648	1134	300104	1175	314070	1216	318671	1257	329467
971	245531	1012	257492	1053	271708	1094	284649	1135	300105	1176	315726	1217	318672	1258	329468
972	245532	1013	257493	1054	271709	1095	284650	1136	300651	1177	315727	1218	318673	1259	329469
973	245533	1014	257494	1055	271710	1096	286196	1137	300652	1178	315728	1219	318674	1260	329470
974	245534	1015	257495	1056	271886	1097	286197	1138	300653	1179	315729	1220	318675	1261	329876
975	245535	1016	261406	1057	271887	1098	286198	1139	300654	1180	315730	1221	319511	1262	329877
976	248336	1017	261407	1058	271888	1099	286199	1140	300655	1181	316096	1222	319512	1263	329878
977	248337	1018	261408	1059	271889	1100	286200	1141	303381	1182	316097	1223	319513	1264	329879
978	248338	1019	261409	1060	271890	1101	287941	1142	303382	1183	316098	1224	319514	1265	329880
979	248339	1020	261410	1061	275091	1102	287942	1143	303383	1184	316099	1225	319515	1266	330316
980	248340	1021	264666	1062	275092	1103	287943	1144	303384	1185	316100	1226	322906	1267	330317
981	248426	1022	264667	1063	275093	1104	287944	1145	303385	1186	316291	1227	322907	1268	330318
982	248427	1023	264668	1064	275094	1105	287945	1146	304206	1187	316292	1228	322908	1269	330319
983	248428	1024	264669	1065	275095	1106	290636	1147	304207	1188	316293	1229	322909	1270	330320
984	248429	1025	264670	1066	275256	1107	290637	1148	304208	1189	316294	1230	322910	1271	335831
985	248430	1026	265766	1067	275257	1108	290638	1149	304209	1190	316295	1231	323411	1272	335832
986	248961	1027	265767	1068	275258	1109	290639	1150	304210	1191	316541	1232	323412	1273	335833
987	248962	1028	265768	1069	275259	1110	290640	1151	304571	1192	316542	1233	323413	1274	335834
988	248963	1029	265769	1070	275260	1111	292076	1152	304572	1193	316543	1234	323414	1275	335835
989	248964	1030	265770	1071	277551	1112	292077	1153	304573	1194	316544	1235	323415	1276	336056
990	248965	1031	267221	1072	277552	1113	292078	1154	304574	1195	316545	1236	325101	1277	336057
991	254601	1032	267222	1073	277553	1114	292079	1155	304575	1196	317056	1237	325102	1278	336058
992	254602	1033	267223	1074	277554	1115	292080	1156	305736	1197	317057	1238	325103	1279	336059
993	254603	1034	267224	1075	277555	1116	294836	1157	305737	1198	317058	1239	325104	1280	336060
994	254604	1035	267225	1076	283476	1117	294837	1158	305738	1199	317059	1240	325105	1281	336296
995	254605	1036	267601	1077	283477	1118	294838	1159	305739	1200	317060	1241	327056	1282	336297
996	256901	1037	267602	1078	283478	1119	294839	1160	305740	1201	317301	1242	327057	1283	336298
997	256902	1038	267603	1079	283479	1120	294840	1161	309686	1202	317302	1243	327058	1284	336299
998	256903	1039	267604	1080	283480	1121	298331	1162	309687	1203	317303	1244	327059	1285	336300
999	256904	1040	267605	1081	283876	1122	298332	1163	309688	1204	317304	1245	327060	1286	337561
1000	256905	1041	269111	1082	283877	1123	298333	1164	309689	1205	317305	1246	328041	1287	337562
1001	256931	1042	269112	1083	283878	1124	298334	1165	309690	1206	318081	1247	328042	1288	337563

NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO	
progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella
1289	337564	1330	349410	1371	355626	1412	363837	1453	369278	1494	377569	1535	392230	1576	403871
1290	337565	1331	350021	1372	355627	1413	363838	1454	369279	1495	377570	1536	392956	1577	403872
1291	339526	1332	350022	1373	355628	1414	363839	1455	369280	1496	378721	1537	392957	1578	403873
1292	339527	1333	350023	1374	355629	1415	363840	1456	369711	1497	378722	1538	392958	1579	403874
1293	339528	1334	350024	1375	355630	1416	364261	1457	369712	1498	378723	1539	392959	1580	403875
1294	339529	1335	350025	1376	355786	1417	364262	1458	369713	1499	378724	1540	392960	1581	405356
1295	339530	1336	350406	1377	355787	1418	364263	1459	369714	1500	378725	1541	393666	1582	405357
1296	342481	1337	350407	1378	355788	1419	364264	1460	369715	1501	379706	1542	393667	1583	405358
1297	342482	1338	350408	1379	355789	1420	364265	1461	369936	1502	379707	1543	393668	1584	405359
1298	342483	1339	350409	1380	355790	1421	364271	1462	369937	1503	379708	1544	393669	1585	405360
1299	342484	1340	350410	1381	355941	1422	364272	1463	369938	1504	379709	1545	393670	1586	405916
1300	342485	1341	352346	1382	355942	1423	364273	1464	369939	1505	379710	1546	394836	1587	405917
1301	345446	1342	352347	1383	355943	1424	364274	1465	369940	1506	380261	1547	394837	1588	405918
1302	345447	1343	352348	1384	355944	1425	364275	1466	371116	1507	380262	1548	394838	1589	405919
1303	345448	1344	352349	1385	355945	1426	366891	1467	371117	1508	380263	1549	394839	1590	405920
1304	345449	1345	352350	1386	356356	1427	366892	1468	371118	1509	380264	1550	394840	1591	406276
1305	345450	1346	352666	1387	356357	1428	366893	1469	371119	1510	380265	1551	396196	1592	406277
1306	346521	1347	352667	1388	356358	1429	366894	1470	371120	1511	384996	1552	396197	1593	406278
1307	346522	1348	352668	1389	356359	1430	366895	1471	372351	1512	384997	1553	396198	1594	406279
1308	346523	1349	352669	1390	356360	1431	367501	1472	372352	1513	384998	1554	396199	1595	406280
1309	346524	1350	352670	1391	356661	1432	367502	1473	372353	1514	384999	1555	396200	1596	406336
1310	346525	1351	352796	1392	356662	1433	367503	1474	372354	1515	385000	1556	397711	1597	406337
1311	346661	1352	352797	1393	356663	1434	367504	1475	372355	1516	385021	1557	397712	1598	406338
1312	346662	1353	352798	1394	356664	1435	367505	1476	373821	1517	385022	1558	397713	1599	406339
1313	346663	1354	352799	1395	356665	1436	367526	1477	373822	1518	385023	1559	397714	1600	406340
1314	346664	1355	352800	1396	357786	1437	367527	1478	373823	1519	385024	1560	397715	1601	407011
1315	346665	1356	352866	1397	357787	1438	367528	1479	373824	1520	385025	1561	397841	1602	407012
1316	346831	1357	352867	1398	357788	1439	367529	1480	373825	1521	387281	1562	397842	1603	407013
1317	346832	1358	352868	1399	357789	1440	367530	1481	374536	1522	387282	1563	397843	1604	407014
1318	346833	1359	352869	1400	357790	1441	369036	1482	374537	1523	387283	1564	397844	1605	407015
1319	346834	1360	352870	1401	360666	1442	369037	1483	374538	1524	387284	1565	397845	1606	407286
1320	346835	1361	353466	1402	360667	1443	369038	1484	374539	1525	387285	1566	398051	1607	407287
1321	347661	1362	353467	1403	360668	1444	369039	1485	374540	1526	389806	1567	398052	1608	407288
1322	347662	1363	353468	1404	360669	1445	369040	1486	375411	1527	389807	1568	398053	1609	407289
1323	347663	1364	353469	1405	360670	1446	369236	1487	375412	1528	389808	1569	398054	1610	407290
1324	347664	1365	353470	1406	362551	1447	369237	1488	375413	1529	389809	1570	398055	1611	408696
1325	347665	1366	355486	1407	362552	1448	369238	1489	375414	1530	389810	1571	399401	1612	408697
1326	349406	1367	355487	1408	362553	1449	369239	1490	375415	1531	392226	1572	399402	1613	408698
1327	349407	1368	355488	1409	362554	1450	369240	1491	377566	1532	392227	1573	399403	1614	408699
1328	349408	1369	355489	1410	362555	1451	369276	1492	377567	1533	392228	1574	399404	1615	408700
1329	349409	1370	355490	1411	363836	1452	369277	1493	377568	1534	392229	1575	399405	1616	409856

NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO	
progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella
1617	409857	1658	418308	1699	426319	1740	439715	1781	450061	1822	456422	1863	470193	1904	487999
1618	409858	1659	418309	1700	426320	1741	442221	1782	450062	1823	456423	1864	470194	1905	488000
1619	409859	1660	418310	1701	428586	1742	442222	1783	450063	1824	456424	1865	470195	1906	488611
1620	409860	1661	418946	1702	428587	1743	442223	1784	450064	1825	456425	1866	474556	1907	488612
1621	410136	1662	418947	1703	428588	1744	442224	1785	450065	1826	458176	1867	474557	1908	488613
1622	410137	1663	418948	1704	428589	1745	442225	1786	450506	1827	458177	1868	474558	1909	488614
1623	410138	1664	418949	1705	428590	1746	443656	1787	450507	1828	458178	1869	474559	1910	488615
1624	410139	1665	418950	1706	430231	1747	443657	1788	450508	1829	458179	1870	474560	1911	491876
1625	410140	1666	419936	1707	430232	1748	443658	1789	450509	1830	458180	1871	479696	1912	491877
1626	412666	1667	419937	1708	430233	1749	443659	1790	450510	1831	458376	1872	479697	1913	491878
1627	412667	1668	419938	1709	430234	1750	443660	1791	451406	1832	458377	1873	479698	1914	491879
1628	412668	1669	419939	1710	430235	1751	444766	1792	451407	1833	458378	1874	479699	1915	491880
1629	412669	1670	419940	1711	430871	1752	444767	1793	451408	1834	458379	1875	479700	1916	492046
1630	412670	1671	422421	1712	430872	1753	444768	1794	451409	1835	458380	1876	482846	1917	492047
1631	413141	1672	422422	1713	430873	1754	444769	1795	451410	1836	458836	1877	482847	1918	492048
1632	413142	1673	422423	1714	430874	1755	444770	1796	452071	1837	458837	1878	482848	1919	492049
1633	413143	1674	422424	1715	430875	1756	445006	1797	452072	1838	458838	1879	482849	1920	492050
1634	413144	1675	422425	1716	437831	1757	445007	1798	452073	1839	458839	1880	482850	1921	492111
1635	413145	1676	422491	1717	437832	1758	445008	1799	452074	1840	458840	1881	484376	1922	492112
1636	414846	1677	422492	1718	437833	1759	445009	1800	452075	1841	460216	1882	484377	1923	492113
1637	414847	1678	422493	1719	437834	1760	445010	1801	452801	1842	460217	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1638	414848	1679	422494	1720	437835	1761	445096	1802	452802	1843	460218	1884	484379	1925	492115
1639	414849	1680	422495	1721	438466	1762	445097	1803	452803	1844	460219	1885	484380	1926	492131
1640	414850	1681	422716	1722	438467	1763	445098	1804	452804	1845	460220	1886	485041	1927	492132
1641	415521	1682	422717	1723	438468	1764	445099	1805	452805	1846	464751	1887	485042	1928	492133
1642	415522	1683	422718	1724	438469	1765	445100	1803	453341	1847	464752	1888	485043	1929	492134
1643	415523	1684	422719	1725	438470	1766	446851	1807	453342	1848	464753	1889	485044	1930	492135
1644	415524	1685	422720	1726	438611	1767	446852	1808	453343	1849	464754	1890	485045	1931	492196
1645	415525	1686	423271	1727	438612	1768	446853	1809	453344	1850	464755	1891	485391	1932	492197
1646	417226	1687	423272	1728	438613	1769	446854	1810	453345	1851	467371	1892	485392	1933	492198
1647	417227	1688	423273	1729	438614	1770	446855	1811	454066	1852	467372	1893	485393	1934	492199
1648	417228	1689	423274	1730	438615	1771	447501	1812	454067	1853	467373	1894	485394	1935	492200
1649	417229	1690	423275	1731	439276	1772	447502	1813	454068	1854	467374	1895	485395	1936	492566
1650	417230	1691	424326	1732	439277	1773	447503	1814	454069	1855	467375	1896	486361	1937	492567
1651	417301	1692	424327	1733	439278	1774	447504	1815	454070	1856	469186	1897	486362	1938	492568
1652	417302	1693	424328	1734	439279	1775	447505	1816	454176	1857	469187	1898	486363	1939	492569
1653	417303	1694	424329	1735	439280	1776	449091	1817	454177	1858	469188	1899	486364	1940	492570
1654	417304	1695	424330	1736	439711	1777	449092	1818	454178	1859	469189	1900	486365	1941	493951
1655	417305	1696	426316	1737	439712	1778	449093	1819	454179	1860	469190	1901	487996	1942	493952
1656	418306	1697	426317	1738	439713	1779	449094	1820	454180	1861	470191	1902	487997	1943	493953
1657	418307	1698	426318	1739	439714	1780	449095	1821	456421	1862	470192	1903	487998	1944	493954

NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO	
progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella
1945	493955	1986	505776	2027	513867	2068	525913
1946	494071	1987	505777	2028	513868	2069	525914
1947	494072	1988	505778	2029	513869	2070	525915
1948	494073	1989	505779	2030	513870	2071	526701
1949	494074	1990	505780	2031	514871	2072	526702
1950	494075	1991	506516	2032	514872	2073	526703
1951	497221	1992	506517	2033	514873	2074	526704
1952	497222	1993	506518	2034	514874	2075	526705
1953	497223	1994	506519	2035	514875	2076	534531
1954	497224	1995	506520	2036	515141	2077	534532
1955	497225	1996	506976	2037	515142	2078	534533
1956	498476	1997	506977	2038	515143	2079	534534
1957	498477	1998	506978	2039	515144	2080	534535
1958	498478	1999	506979	2040	515145	2081	539316
1959	498479	2000	506980	2041	515346	2082	539317
1960	498480	2001	507706	2042	515347	2083	539318
1961	500861	2002	507707	2043	515348	2084	539319
1962	500862	2003	507708	2044	515349	2085	539320
1963	500863	2004	507709	2045	515350	2086	539861
1964	500864	2005	507710	2046	518686	2087	539862
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2047	518687	2088	539863
1966	501136	2007	507917	2048	518688	2089	539864
1967	501137	2008	507918	2049	518689	2090	539865
1968	501138	2009	507919	2050	518690	2091	540571
1969	501139	2010	507920	2051	520506	2092	540572
1970	501140	2011	508476	2052	520507	2093	540573
1971	501641	2012	508477	2053	520508	2094	540574
1972	501642	2013	508478	2054	520509	2095	540575
1973	501643	2014	508479	2055	520510	2096	541131
1974	501644	2015	508480	2056	524791	2097	541132
1975	501645	2016	509401	2057	524792	2098	541133
1976	502736	2017	509402	2058	524793	2099	541134
1977	502737	2018	509403	2059	524794	2100	541135
1978	502738	2019	509404	2060	524795	2101	545676
1979	502739	2020	509405	2061	525731	2102	545677
1980	502740	2021	512521	2062	525732	2103	545678
1981	503881	2022	512522	2063	525733	2104	545679
1982	503882	2023	512523	2064	525734	2105	545680
1983	503883	2024	512524	2065	525735	2106	548486
1984	503884	2025	512525	2066	525911	2107	548487
1985	503885	2026	513866	2067	525912	2108	548488

NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO	
progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella
2109	548489	2151	562311	2193	568078	2235	575760
2110	548490	2152	562312	2194	568079	2236	579691
2111	550181	2153	562313	2195	568080	2237	579692
2112	550182	2154	562314	2196	569221	2238	579693
2113	550183	2155	562315	2197	569222	2239	579694
2114	550184	2156	562616	2198	569223	2240	579695
2115	550185	2157	562617	2199	569224	2241	581941
2116	551256	2158	562618	2200	569225	2242	581942
2117	551257	2159	562619	2201	569281	2243	581943
2118	551258	2160	562620	2202	569282	2244	581944
2119	551259	2161	563431	2203	569283	2245	581945
2120	551260	2162	563432	2204	569284	2246	585336
2121	554376	2163	563433	2205	569285	2247	585337
2122	554377	2164	563434	2206	569996	2248	585338
2123	554378	2165	563435	2207	569997	2249	585339
2124	554379	2166	563931	2208	569998	2250	585340
2125	554380	2167	563932	2209	569999	2251	586761
2126	556816	2168	563933	2210	570000	2252	586762
2127	556817	2169	563934	2211	571741	2253	586763
2128	556818	2170	563935	2212	571742	2254	586764
2129	556819	2171	564396	2213	571743	2255	586765
2130	556820	2172	564397	2214	571744	2256	588466
2131	556961	2173	564398	2215	571745	2257	588467
2132	556962	2174	564399	2216	572391	2258	588468
2133	556963	2175	564400	2217	572392	2259	588469
2134	556964	2176	564851	2218	572393	2260	588470
2135	556965	2177	564852	2219	572394	2261	588921
2136	558276	2178	564853	2220	572395	2262	588922
2137	558277	2179	564854	2221	572706	2263	588923
2138	558278	2180	564855	2222	572707	2264	588924
2139	558279	2181	565051	2223	572708	2265	588925
2140	558280	2182	565052	2224	572709	2266	588961
2141	561631	2183	565053	2225	572710	2267	588962
2142	561632	2184	565054	2226	573706	2268	588963
2143	561633	2185	565055	2227	573707	2269	588964
2144	561634	2186	567056	2228	573708	2270	588965
2145	561635	2187	567057	2229	573709	2271	590976
2146	562306	2188	567058	2230	573710	2272	590977
2147	562307	2189	567059	2231	575756	2273	590978
2148	562308	2190	567060	2232	575757	2274	590979
2149	562309	2191	568076	2233	575758	2275	590980
2150	562310	2192	568077	2234	575759	2276	591091

NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO	
progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella
2277	591092	2319	602369	2361	615591	2403	624698
2278	591093	2320	602370	2362	615592	2404	624699
2279	591094	2321	604416	2363	615593	2405	624700
2280	591095	2322	604417	2364	615594	2406	625991
2281	591721	2323	604418	2365	615595	2407	625992
2282	591722	2324	604419	2366	616726	2408	625993
2283	591723	2325	604420	2367	616727	2409	625994
2284	591724	2326	605591	2368	616728	2410	625995
2285	591725	2327	605592	2369	616729	2411	628761
2286	592376	2328	605593	2370	616730	2412	628762
2287	592377	2329	605594	2371	617031	2413	628763
2288	592378	2330	605595	2372	617032	2414	628764
2289	592379	2331	607156	2373	617033	2415	628765
2290	592380	2332	607157	2374	617034	2416	628821
2291	593041	2333	607158	2375	617035	2417	628822
2292	593042	2334	607159	2376	620091	2418	628823
2293	593043	2335	607160	2377	620092	2419	628824
2294	593044	2336	607271	2378	620093	2420	628825
2295	593045	2337	607272	2379	620094	2421	629526
2296	597481	2338	607273	2380	620095	2422	629527
2297	597482	2339	607274	2381	620256	2423	629528
2298	597483	2340	607275	2382	620257	2424	629529
2299	597484	2341	607431	2383	620258	2425	629530
2300	597485	2342	607432	2384	620259	2426	630451
2301	597601	2343	607433	2385	620260	2427	630452
2302	597602	2344	607434	2386	623281	2428	630453
2303	597603	2345	607435	2387	623282	2429	630454
2304	597604	2446	608656	2388	623283	2430	630455
2305	597605	2347	608657	2389	623284	2431	631871
2306	597901	2348	608658	2390	623285	2432	631872
2307	597902	2349	608659	2391	624111	2433	631873
2308	597903	2350	608660	2392	624112	2434	631874
2309	597904	2351	610766	2393	624113	2435	631875
2310	597905	2352	610767	2394	624114	2436	632036
2311	601276	2353	610768	2395	624115	2437	632037
2312	601277	2354	610769	2396	624571	2438	632038
2313	601278	2355	610770	2397	624572	2439	632039
2314	601279	2356	612721	2398	624573	2440	632040
2315	601280	2357	612722	2399	624574	2441	633181
2316	602366	2358	612723	2400	624575	2442	633182
2317	602367	2359	612724	2401	624696	2443	633183
2318	602368	2360	612725	2402	624697	2444	633184

NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO	
progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella
2445	633185	2486	646076	2527	657817	2568	672873
2446	636776	2487	646077	2528	657818	2569	672874
2447	636777	2488	646078	2529	657819	2570	672875
2448	636778	2489	646079	2530	657820	2571	672886
2449	636779	2490	646080	2531	657856	2572	672887
2450	636780	2491	646556	2532	657857	2573	672888
2451	638086	2492	646557	2533	657858	2574	672889
2452	638087	2493	646558	2534	657859	2575	672890
2453	638088	2494	646559	2535	657860	2576	672981
2454	638089	2495	646560	2536	661781	2577	672982
2455	638090	2496	648631	2537	661782	2578	672983
2456	640336	2497	648632	2538	661783	2579	672984
2457	640337	2498	648633	2539	661784	2580	672985
2458	640338	2499	648634	2540	661785	2581	673786
2459	640339	2500	648635	2541	662501	2582	673787
2460	640340	2501	651086	2542	662502	2583	673788
2461	641211	2502	651087	2543	662503	2584	673789
2462	641212	2503	651088	2544	662504	2585	673790
2463	641213	2504	651089	2545	662505	2586	674856
2464	641214	2505	651090	2546	666921	2587	674857
2465	641215	2506	651686	2547	666922	2588	674858
2466	644156	2507	651687	2548	666923	2589	674859
2467	644157	2508	651688	2549	666924	2590	674860
2468	644158	2509	651689	2550	666925	2591	674946
2469	644159	2510	651690	2551	667306	2592	674947
2470	644160	2511	654151	2552	667307	2593	674948
2471	645656	2512	654152	2553	667308	2594	674949
2472	645657	2513	654153	2554	667309	2595	674950
2473	645658	2514	654154	2555	667310	2596	675846
2474	645659	2515	654155	2556	668551	2597	675847
2475	645660	2516	654581	2557	668552	2598	675848
2476	645801	2517	654582	2558	668553	2599	675849
2477	645802	2518	654583	2559	668554	2600	675850
2478	645803	2519	654584	2560	668555	2601	676086
2479	645804	2520	654585	2561	671941	2602	676087
2480	645805	2521	656336	2562	671942	2603	676088
2481	645841	2522	656337	2563	671943	2604	676089
2482	645842	2523	656338	2564	671944	2605	676090
2483	645843	2524	656339	2565	671945	2606	676666
2484	645844	2525	656340	2566	672871	2607	676667
2485	645845	2526	657816	2567	672872	2608	676668

NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO	
progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella
2609	676669	2615	679675	2621	681071	2627	682137
2610	676670	2616	680876	2622	681072	2628	682138
2611	679671	2617	680877	2623	681073	2629	682139
2612	679672	2618	680878	2624	681074	2630	682140
2613	679673	2619	680879	2625	681075	—	—
2614	679674	2620	680380	2626	682136	—	—

Saguono i numeri d'iscrizione delle cartelle sorteggiate nelle precedenti estrazioni e non ancora presentate pel rimborso.

Cartelle sorteggiate nell'estrazione del 30 maggio 1900.
(La decorrenza degl'interessi cessa dal 1° luglio 1900).

NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO	
progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella
1	170316	3	170318	5	170320	7	170327
2	170317	4	170319	6	170326	8	170328

Cartelle sorteggiate nell'estrazione del 28 maggio 1901.
(La decorrenza degl'interessi cessa dal 1° luglio 1901).

NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO	
progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella
1	357966	3	357968	5	357970	—	—
2	357967	4	357969	—	—	—	—

Cartelle sorteggiate nell'estrazione del 26 novembre 1901.
(La decorrenza degl'interessi cessa dal 1° gennaio 1902).

NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO	
progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella	progressivo	della cartella
1	152171	14	167509	27	283158	40	380956
2	152172	15	167510	28	283159	41	380957
3	152173	16	167657	29	283160	42	380958
4	152174	17	167658	30	283606	43	380959
5	152175	18	167659	31	283607	44	380960
6	154701	19	167660	32	283608	45	569621
7	154702	20	266246	33	283609	46	569622
8	154703	21	266247	34	283610	47	569623
9	154704	22	266248	35	358806	48	569624
10	154705	23	266249	36	358807	49	569625
11	167506	24	266250	37	358808	—	—
12	167507	25	283156	38	358809	—	—
13	167508	26	283157	39	358810	—	—

TITOLI AL PORTATORE, rappresentanti cartelle di credito comunale e provinciale, bruciati perchè rimborsati completamente dal 1° gennaio a tutto il 6 maggio 1902.

1. Titolo al portatore n. 1005, rappresentante la cartella numero 167656.
2. Id. id. » 948, rappresentante 5 cartelle dal numero 151791 al n. 151795.
3. Id. id. » 63, rappresentante 5 cartelle dal numero 283066 al n. 283070.
4. Id. id. » 1400, rappresentante 5 cartelle dal numero 564881 al n. 564885.

Dalla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti e delle Gestioni annesse,

Roma, addì 31 maggio 1902.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.
Per il Direttore Capo della Ragioneria
O. BONAGLIA.
V.° *per l'Ufficio di Riscontro della Corte dei Conti*
S. FERINO.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 24 giugno, in lire 101,34.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro ***(Divisione Portafoglio).***

23 giugno 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	104,72 1/4	102,72 1/4
	4 1/2 % *netto*	111,78 1/8	110,65 5/8
	4 % *netto*	104,49 5/8	102,49 5/8
	3 % *lordo*	69,11 5/8	67,91 5/8

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 23 giugno 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

La seduta è aperta (ore 15,40).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1902-903 » (N. 84).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale.

Si procede alla lettura dei capitoli che sono approvati tutti senza discussione, coi riassunti per titoli e per categorie.

CANEVARO, relatore. Non essendovi stata discussione alcuna sul bilancio della marina, crede suo dovere, a nome della Commissione di finanze, chiedere al ministro della marina il suo parere circa due punti accennati nella relazione: il primo riguarda la promessa fatta l'anno scorso dall'on. ministro sulla legge d'avanzamento; il secondo riflette il breve ammutinamento e lo sciopero nell'arsenale di Taranto.

MORIN, ministro della marina. In occasione della discussione del bilancio dell'anno scorso ammise che sarebbe stato opportuno far qualche ritocco alla legge d'avanzamento per gli ufficiali.

Dice però che non è d'accordo intorno ad alcune modalità desiderate dalla Commissione di finanze. La Commissione di finanze crederebbe opportuno nominare per anzianità tutti gli alti ufficiali della marina.

Osserva che alla Camera dei deputati gli si è fatta una raccomandazione affatto opposta.

Il Senato non ignora che la legge d'avanzamento per la marina è recente, ed egli crede pericolosa una soverchia mutabilità della legge prima che se ne conoscano gli effetti.

Ha dubitato di portarvi non solo larghi cambiamenti ma anche piccoli ritocchi, ed ha concluso che è utilissimo rivedere il Regolamento, perchè molti degli inconvenienti lamentati si devono all'imperfetta applicazione della legge.

Dichiara che si propone a questo riguardo di provvedere pur non escludendo che qualche ritocco alla legge possa essere necessario.

Si dichiara poi assolutamente contrario al criterio di limitare l'avanzamento alla sola anzianità negli alti gradi della marina.

Passa poi a parlare dell'arsenale di Taranto ove si sono verificati disordini, mai finora lamentati, ma egli spera che non si rinnoveranno più.

Assicura il Senato che il Governo ha già proceduto alla repressione energica di ogni disordine.

Le masse operaie non sono cattive, ma sobillate, e, tolti di mezzo i sobillatori, i disordini non si verificheranno più per l'avvenire (Bene!).

CANEVARO, relatore. Replicando all'on. ministro dice che questi ha pronunziato la condanna del suo discorso dell'anno passato, quando sostenne l'avanzamento per anzianità negli alti gradi, sistema ammesso in tutte le marine ove vi è coesione e forza.

Osserva che la coesione è il primo fattore della vittoria, e cita in proposito l'esempio della battaglia di Aboukir.

Egli non ha chiesto al ministro che si decida per l'avanzamento ad anzianità, ma bensì che voglia mantenere la promessa fatta l'anno scorso di rivedere la legge di avanzamento.

Quanto ai disordini di Taranto, non può che ringraziare il ministro delle dichiarazioni che ha fatto al Senato.

MORIN, ministro della marina. Afferma che nelle sue dichiarazioni nulla vi è di personale contro l'on. relatore. Egli ha detto che la legge di avanzamento, a suo giudizio, aveva bisogno di essere ritoccata, senza pronunziarsi però sui ritocchi da farsi. Quindi per questa parte non può associarsi a ciò che ha detto il relatore di aver cioè mancato ad una promessa. Del resto la parte della relazione cui si è riferito il relatore, dice che o bisogna ritoccare la legge o il Regolamento.

Dunque non è in contraddizione con quanto ha detto la Commissione. Anzi ha ammesso anch'egli essere necessario un ritocco al Regolamento. Assicura la Commissione ed il relatore che provvederà al rimaneggiamento del Regolamento.

Quanto alle modificazioni alla legge si riporta alle dichiarazioni già fatte; ammette che alcune di esse siano opportune, ma teme che i frequenti cambiamenti siano dannosi.

Del resto non si rifiuta di rivedere la legge quando avrà veduto gli effetti di essa.

CANEVARO, relatore. Ringrazia il ministro delle fatte dichiarazioni.

Presentazione di progetti di legge.

GIOLITTI, ministro dell'interno. Presenta i seguenti progetti di legge:

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1902-903;

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Sono trasmessi entrambi alla Commissione di finanze).

Ripresa della discussione.

Senza discussione si approvano i due articoli del progetto di legge del bilancio della marina.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Bilancio del fondo per l'emigrazione dal 16 agosto 1901 al 30 giugno 1902 » (N. 75).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale.

Senza discussione si approvano i varî capitoli dell'entrata e della spesa.

L'articolo unico del progetto è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Bilancio del fondo per l'emigrazione dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1903 » (N. 76).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PRINETTI, ministro degli affari esteri. Fa alcune brevi dichiarazioni intorno ad osservazioni scritte nella relazione della Commissione di finanze.

Innanzi tutto la Commissione di finanze ha trattato la questione del personale, il quale completa il suo stipendio conservando quello che percepiva negli uffici dai quali è stato distratto.

Ora, osserva l'oratore, siccome tra poco verranno al Senato dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti, che riflettono questa disposizione, così crede di rimandare la trattazione della questione a quell'occasione.

Intorno poi alle responsabilità addossate al ministro dalla legge sull'emigrazione, riconosce queste responsabilità, pur non arrivando alle deduzioni pessimiste del senatore Vitelleschi.

Il relatore si preoccupa delle restrizioni poste ad alcune nazioni alla nostra emigrazione, e delle conguenze che potranno derivarne.

Ora, l'oratore osserva che l'esame degli emigranti se rispondono alle condizioni volute è fatto nel porto di partenza; quindi la responsabilità dello Stato è minore di quella che creda il relatore.

Non sono poi molti i ritorni dai porti di arrivo.

Quindi l'on. Vitelleschi può tranquillarsi rispetto a questo punto.

E passa all'analisi del bilancio.

Quanto alle spese gravi cui ha accennato il relatore ed all'aumento che si verifica nel secondo esercizio, assicura che i timori del senatore Vitelleschi non sono, fortunatamente, fondati.

L'esercizio che sta per finire non è di un anno intero, ma solo di pochi mesi; invece lo stanziamento per l'esercizio che sta per cominciare è duraturo per un anno e nulla porta a credere che l'aumento debba essere continuo par l'avvenire.

Quanto alle spese d'indole permanente, osserva che il bilancio dell'emigrazione è costituito da un'entrata formata dalla tassa di otto lire per ciascun emigrante e da altre di poca entità.

La spesa continuativa è suscettibile di lieve aumento, ma il resto dipende dal Commissariato, e assicura che le spese si faranno quando vi saranno i fondi disponibili; quindi date le condizioni attuali, il bilancio dell'emigrazione deve essere sempre in pareggio.

Le spese continuative sono assai limitate, tanto vero che non superano le 220,000 lire; queste sono quasi fisse e, lo ripete, se aumenteranno, l'aumento sarà minimo.

Nulla vi è che possa costituire alcun pericolo per lo Stato, come dimostra, a meno che si estendano i compiti del Commissariato, il che però dovrà farsi per legge; si potrà discutere sul metodo di votare la somma stanziata in un modo piuttosto che in un altro, ma per la parte finanziaria assicura il Senato che nessun aggravio verrà allo Stato.

VITELLESCHI, relatore. È lieto che il ministro si sia penetrato delle preoccupazioni esposte dalla Commissione di finanze, e declina l'accusa di pessimismo da lui rivoltagli.

Egli si è limitato a riassumere la situazione, sulla quale il ministro conviene, e dice che questa situazione presenta gravi responsabilità politiche morali.

Il ministro sa che in questi grandi movimenti in cui è impegnata la miseria, si formano fortissime correnti di opinioni che s'impongono.

Quando noi imbarchiamo l'emigrante e poi lo scendiamo al porto di sbarco, vuole il ministro sul serio che si possa a lungo dire: tanto peggio per lui? Questo si poteva dire prima quando l'emigrazione era clandestina, e lo Stato vi rimaneva estraneo. Crede quindi che si dovrà fare qualche cosa, e che all'ultimo la questione peserà sul bilancio dello Stato.

Questo non è, secondo l'oratore, pessimismo, ma previdenza ragionevole.

Il ministro per tranquillizzarlo ha detto che l'esame degli emigranti si farà al porto d'imbarco, ma egli non capisce come praticamente il Governo americano possa venire a Genova e a Napoli ad analizzare uno per uno gli emigranti. Noi faremo questo esame, e quindi dobbiamo assumere delle responsabilità.

Non insiste in una discussione che condurrebbe a riesaminare una legge, già approvata dal Parlamento, ma egli crede che essa andrebbe in qualche punto ritoccata, e consiglia la massima economia. Raccomanda la costruzione di ricoveri igienici, ma non vorrebbe che si finisse con un progetto colossale.

Queste sono le osservazioni fatte dalla Commissione di finanze. Il ministro ne terrà quel conto che crederà.

PRINETTI, ministro degli affari esteri. Scagiona la responsabilità del Governo per le questioni sollevate dal relatore.

La spesa più grave di L. 346,770 per i medici che accompagnano i vapori, è di giro, perchè rifusa dalle Società, e non la paga lo Stato.

Assicura il relatore che l'esame degli emigranti è fatto ai punti d'imbarco dagl'incaricati dei Governi ove gli emigranti sono diretti, ed è fatta con rigore.

Quanto alla responsabilità dello Stato, osserva che esso non ne ha alcuna nè materiale nè morale, perchè lo Stato non fa nulla nè per incoraggiare nè per impedire l'emigrazione.

La legge mira ad evitare le frodi che si commettono a carico degli emigranti: e lo Stato ha costituito dei Comitati di tutela che difendono i diritti di coloro che fossero ingannati dai rappresentanti di Società.

Lo Stato assicura agli emigranti respinti il ritorno gratuito, qualora il loro ritorno dipenda da prescrizioni di leggi locali. Quindi su questo punto la legge è provvida.

Quando si manifesteranno le correnti di opinioni temute dall'on. Vitelleschi, allora dovrà intervenire lo Stato, ma con una nuova legge.

Conviene nelle economie desiderate dall'on. Vitelleschi; egli ha già tenute le spese nel limite di 200,000 lire. Ma per i ricoveri, pur tanto necessari, la spesa sarà certo considerevole; del resto, una volta costruiti, essi resteranno e saranno sempre utili e rispondenti ad un bisogno vero.

ODESCALCHI. Svolge alcuni concetti d'ordine generale; dice che non è il caso di discutere la legge, ma bisogna eseguirla.

Essa ha sancito il principio dell'intervento dello Stato in materia di emigrazione; e noi, applicandola, non potremo rendere che un beneficio minimo agli emigranti, perchè il problema comincia nel luogo di loro dimora stabile.

Dice che verrà giorno in cui il Governo si dovrà occupare di questo problema, e consiglia la massima economia per poter poi avere i mezzi di risolverlo convenientemente.

Riconosce che nei limiti della legge, così come è, si può fare qualche cosa per gli emigranti anche nelle terre lontane.

Raccomanda al ministro di favorire la costituzione di Società che abbiano per iscopo la protezione degli emigranti, e cita una Società milanese che ha acquistato dei terreni intorno alle Ande; ora il Governo dovrebbe proteggerla, perchè la sua impresa può riuscire utile alla nostra emigrazione.

Rispetto ai ricoveri, prega il ministro di rivolgere la sua attenzione a questa questione, al fine di evitare uno dei nostri difetti abituali, quello della monumentomania, e torna a consigliare anche in questo la più rigida economia. Tutto ciò che si economizzerà in queste costruzioni potrà essere impiegato a scopi utili.

Non ha altro a dire.

VITELLESCHI, relatore. Rileva alcune parole dette dal ministro quando ha voluto rassicurare il Senato che l'impedimento a partire era estraneo all'azione italiana; certo è che quando gli emigranti sono arrivati al posto d'imbarco una mano straniera li ferma e per conseguenza vi è un argine messo al porto d'imbarco che lascerà passara la gente migliore e fermerà gli elementi meno atti; e così si avrà una quantità di persone miserabili che non potranno emigrare, non sapranno dove andare e resteranno prive dei mezzi di sussistenza.

Il Governo deve perciò portare sulla grave questione la sua at-

tenzione sin dal principio, per evitare che s'ingrossi e dia per l'avvenire dei gravi imbarazzi al paese. Questo dice per difendersi dall'accusa di pessimismo fattagli dal ministro.

Si unisce al senatore Odescalchi nel dire che non crede che i medici ed i commissari potranno cambiare la sorte degli emigranti; e raccomanda al Governo la massima economia nella formazione del bilancio e nella costruzione dei ricoveri.

Quello che importa si è di facilitare la collocazione degli emigranti nei porti d'arrivo, creando, dove occorra, istituzioni apposite che li proteggano.

È lieto delle dichiarazioni del ministro circa la formazione dei bilanci.

Spera inoltre che, tenendo conto delle osservazioni fatte oggi, il ministro vorrà preoccuparsi della questione, proponendo qualche ritocco alla legge per evitare conseguenze che potrebbero essere pericolose.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Si procede alla lettura dei capitoli dei bilanci dell'entrata e della spesa, che sono approvati senza discussione.

L'articolo unico del progetto è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Modificazione di alcuni articoli della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª), relativi all'assistenza e vigilanza zooiatrica » (N. 72).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale.

Senza discussione si approvano i sette articoli del progetto.

PRESIDENTE, dà lettura del seguente ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale:

« Il Senato:

« Considerato ch'è conforme a giustizia che la posizione dei veterinarî provinciali, che, avendo servito per oltre tre anni, abbiano dato prova di sapere e di zelo, sia equiparata a quella dei medici di porto e di confine;

« Confida che nel Regolamento si provveda in via transitoria ai veterinarî provinciali, che si trovano nella condizione prevista dall'articolo 7 ».

GIOLITTI, ministro dell'interno. Accetta l'ordine del giorno e dichiara che lo applicherà nei limiti consentiti dalla legge.

L'ordine del giorno è approvato.

Discussione del progetto di legge: « Costituzione della frazione di Crosia in Comune autonomo » (N. 28).

CHIALA, segretario, dà lettura del progetto di legge.

BUONAMICI. Crede che le continue proposte di costituzioni e divisioni di Comuni siano cosa pericolosa e che possano generare gravi inconvenienti, non solo regionali, ma anche d'indole economica ed amministrativa, come dimostra.

Certo i Comuni odierni non sono i Comuni del medio evo; essi sono soggetti ad oneri politici, economici ed amministrativi non lievi e quando non vi possono supplire si dà luogo a disordini ed a pericoli.

Richiama l'attenzione del Senato su questa questione e chiede che il Senato voglia sospendere ogni deliberazione su questo e sull'altro progetto identico portato all'ordine del giorno, fino a che il Governo non abbia presentato la riforma delle circoscrizioni amministrative da tanti anni annunciata.

GIOLITTI, ministro dell'interno. Rispondendo al senatore Buonamici, dice che la legge comunale e provinciale, all'articolo 115, prevede la costituzione in Comune distinto delle frazioni, che contano almeno 4000 abitanti.

Il senatore Buonamici ha osservato che le domande di costituzione in Comune autonomo generalmente dipendono da rivalità. Ma il legislatore deve esaminare se le domande di autonomia siano fondate su ragioni attendibili per stabilire se le domande stesse siano o no da esaudirsi.

Per le due leggi che oggi si discutono, l'Ufficio centrale del Senato riconosce giuste le ragioni esposte dai richiedenti; specialmente, quanto al progetto relativo alla costituzione in Comune della frazione di Crosia, per ciò che riguarda la difficoltà delle comunicazioni.

Il Governo ha promesso da molti anni una nuova circoscrizione amministrativa, ha detto l'on. preopinante.

Ora, l'oratore dichiara che non è egli che ha fatto una tale promessa, perchè riconosce le gravi difficoltà che si possono incontrare nell'attuazione di questo provvedimento.

Crede che convenga meglio correggere gli errori della circoscrizione amministrativa volta per volta che si manifestano, poichè, se si dovesse fare una riforma generale, si richiederebbe tanto tempo, che forse nessuno potrebbe vederla attuata.

BUONAMICI. Le regole generali amministrative non bastano, perciò è necessaria una nuova legge che egli propugna, per togliere di mezzo la irregolare divisione dei Comuni.

Quanto al caso speciale, osserva che si tratta di costituire un Comune che ha soli 1100 abitanti e non si sa come potrà sopportare gli oneri imposti dalla legge.

Per ciò il progetto gli sembra nè opportuno nè conveniente.

DI MARCO, relatore. Si associa alle considerazioni svolte dal ministro in difesa del progetto dal lato topografico ed amministrativo.

Assicura il senatore Buonamici che anche dal lato finanziario nulla è a temere dal progetto, perchè Crosia ha beni patrimoniali ed un territorio di 2000 ettari.

Di più lo stesso Comune di Caloveto ha riconosciuto giusta la domanda degli abitanti di Crosia e però non crede che il Senato voglia respingere il progetto, che è stato accettato dalla Camera e dal Governo.

BUONAMICI. Insiste nella proposta sospensiva.

Messa ai voti tale proposta, non è approvata.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione dei due articoli, che sono approvati senza discussione.

Approvazione del progetto di legge: « Costituzione in Comune autonomo della frazione di Viticuso (provincia di Caserta) » (N. 27).

MARIOTTI F., segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, sono approvati i due articoli del progetto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione del contratto 30 ottobre 1900 riflettente la permuta del fabbricato demaniale detto San Gervasio, in Bologna, con le ragioni di comproprietà di quel Municipio sopra un'area già appartenente ai fratelli Zappoli » (N. 82).

Non ha luogo discussione e l'articolo unico del progetto è rinviato allo scrutinio segreto.

Levasi (ore 18).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 22 giugno 1902

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del Vice-Presidente MARCORA.

La seduta comincia alle 9.35.

DEL BALZO G., segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Approvazione di cinque disegni di legge per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dei bilanci: dell'interno, della pubblica istruzione, della grazia e giustizia, degli affari esteri e del tesoro per l'esercizio 1901-902.

DEL BALZO G., segretario, dà lettura dei disegni di legge:

(Sono approvati senza discussione).

Approvazione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1903 della legge 1° luglio 1900 sull'ordinamento della Colonia Eritrea.

DEL BALZO G., segretario, dà lettura del disegno di legge.

(È approvato senza discussione)

Approvazione del disegno di legge: Disposizioni speciali per la chiamata alla leva di mare sui nati nel 1882.

DEL BALZO G., segretario, dà lettura del disegno di legge.

(È approvato senza discussione).

Discussione del disegno di legge: Prevenzione e cura della pellagra.

MALVEZZI richiama l'attenzione del Governo sui voti fatti nel recente Congresso di Bologna, circa la pellagra.

Ritiene insufficiente lo stanziamento di lire 100 mila per prevenire e curare la pellagra.

Confida che nei prossimi bilanci sarà aumentato.

ZANARDELLI, presidente del Consiglio, anche a nome del suo collega dell'agricoltura, assicura che il Governo terrà conto dei voti e delle raccomandazioni cui si è riferito l'on. Malvezzi.

ROCCA FERMO si associa alle raccomandazioni dell'on. Malvezzi.

Nota che di uno dei voti del Congresso di Bologna, quello relativo al divieto della miscela di granturco bianco con la farina di frumento, non si è tenuto conto.

Confida che il Governo provvederà.

MONTI-GUARNIERI prega il Governo che dai medici provinciali siano raccolte con esattezza tutte le notizie relative alla pellagra, per aver sempre dati precisi per combattere questo terribile male nelle classi meno abbienti.

ZANARDELLI, presidente del Consiglio. Il Governo terrà conto della raccomandazione.

BADALONI, relatore, si associa alle raccomandazioni dell'on. Malvezzi.

Dimostra all'on. Rocca Fermo come non sia possibile che il granturco bianco, che si può mescolare al frumento, possa riuscire dannoso.

Si associa al desiderio dell'on. Monti-Guarnieri che debba essere assicurata l'esattezza delle statistiche.

Conclude osservando che questa legge non può da sola, senza il concorso volenteroso di tutti, e ricchi e poveri, fare scomparire la pellagra (Approvazioni).

ROCCA FERMO raccomanda, che col Regolamento si prescriva che sulle farine e sulle paste miste di grano e di granturco bianco sia posta l'indicazione di questa mistura perchè il pubblico ne sia informato.

(Approvansi i primi quattro articoli).

LUZZATTI L. per affrettare l'approvazione della legge, sebbene non la trovi perfetta, desidererebbe che la Commissione accettasse integralmente il testo già approvato dal Senato.

BADALONI dichiara che le modificazioni introdotte sono indispensabili e che saranno certamente riconosciute come tali anche dal Senato.

(Approvansi gli articoli dal 5 all'ultimo).

Discussione del disegno di legge sulle obbligazioni del prestito Bevilacqua La Masa.

DEL BALZO G., segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

CELLI svolge il seguente articolo aggiuntivo dell'on. Rava, al quale si è associato anche l'on. Marinuzzi:

« Gli utili derivanti dalle prescrizioni stabilite dalla presente legge andranno per metà a beneficio della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e invalidità degli operai (Legge 17 giugno 1901, testo unico) ».

ZANARDELLI, presidente del Consiglio e CIMORELLI, relatore, accettano di buon grado.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge per l'acquisto dell'avena e del fieno per l'esercito.

DEL BALZO G., segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge per rimborso di spese ed assegno vitalizio alla signora Augusta Trevisani.

DEL BALZO G., segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge per modificazione delle leggi postali.

DEL BALZO G., segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge per l'acquisto dell'Archivio Muratoriano.

DEL BALZO G., segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge relativo all'Istituto agrario di Perugia.

DEL BALZO G., segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge sulle tare per le merci che s'importano all'estero.

DEL BALZO G., segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti pei danneggiati dalle alluvioni.

DEL BALZO G., segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti pei danni del terremoto.

DEL BALZO G., segretario, nè dà lettura.

BRANCA, all'articolo 4, raccomanda al presidente del Consiglio di mantenere la promessa fatta di estendere questi provvedimenti, con uno speciale disegno di legge, alla provincia di Potenza.

ZANARDELLI, presidente del Consiglio, terrà conto di questa raccomandazione.

(Tutti gli articoli del disegno di legge sono approvati).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti pei Comuni di Roscigno, Colliano e Aliano.

DEL BALZO G., segretario, ne dà lettura.

LACAVA prega il ministro di tener conto, per il Comune di Aliano, che la spesa sarà superiore a quella prevista, e perciò, a suo tempo, di accordare al Comune medesimo un sussidio corrispondente al più largo contributo dello Stato.

TEDESCO, relatore, e BALENZANO, ministro dei lavori pubblici, accettano questa raccomandazione.

CANTARANO, all'articolo 1, chiede che le Amministrazioni comunali abbiano diritto di indicare al Genio civile le opere edilizie da eseguirsi.

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici, propone che si dica: « sentiti i rispettivi Consigli comunali »

CANTARANO ringrazia.

(Si approvano l'articolo 1 così modificato ed i rimanenti).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla circoscrizione dei tribunali di Cassino e di Santa Maria Capua Vetere.

VISOCCHI propone la sospensiva. Nota come questa proposta di legge non abbia carattere di urgenza, e come il voto del Consiglio provinciale di Caserta del 1891 non abbia mai avuto per parte del Governo alcuna applicazione.

Crede che se fosse approvata la proposta di legge si turberebbero gravissimi interessi del tribunale di Cassino, scemandone l'importanza per accrescere oltre misura quella del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Essendo imminente una riforma giudiziaria, stima opportuno rimandare a quell'occasione anche le modificazioni di cui si tratta nella presente proposta.

ROSANO combatte la proposta sospensiva, dimostrando come la modificazione sia richiesta non da interessi particolari ma da stringenti ragioni di utilità amministrativa e giudiziaria, e come non sussista il pericolo di un soverchio lavoro per il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

COCCO-ORTU, ministro di grazia e giustizia, dichiara che il Governo si astiene.

PRESIDENTE mette a partito la proposta sospensiva.

(Dopo doppia prova e controprova è approvata).

Approvazione del disegno di legge: Variazione della denominazione del capitolo 283 del bilancio dei lavori pubblici 1901-902.

DEL BALZO G., segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle 11,20.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del Vice-Presidente MARCORA.

La seduta comincia alle ore 14.

CERIANA-MAYNERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi gli onorevoli Galletti, Fortunato, Laudisi, Rubini, De Gaglia, Dell'Acqua, Grippo. G. De Riseis, L. De Riseis, Donati, Imperiale, Cuzzi, Cortese, Morelli-Gualtierotti, Leali, Camera, Castoldi, Merello, Donadio, Brunialti, Francica-Nava, N. Falconi, Rava, Nofri e Lo Re.

(Sono conceduti).

Relazione di petizioni.

TOALDI, relatore, a noma della Giunta, propone l'invio al Ministero dell'interno della petizione di Arcangelo Foglietta, da Canepina, attualmente residente a Viterbo, il quale chiede che in considerazione dei servizi prestati per la causa dell'unità italiana, ed in vista delle condizioni di indigenza in cui presentemente trovasi, gli venga accordata una pensione.

(La Camera approva).

MENAFOGLIO, presidente della Giunta, comunica che il Ministero dell'agricoltura e commercio, in risposta alle petizioni dei commercianti contro l'azione delle cooperative, dà assicurazioni che saranno studiati i provvedimenti opportuni per conciliare gl'interessi della cooperazione con quelli dei commercianti.

Riferisce quindi sulla petizione presentata dagli onorevoli deputati Ferrero di Cambiano, Edoardo Daneo e Biscaretti, del dott. Mattia Martinetti e del sig. Carlo Fabiani i quali, coll'adesione di moltissimi agenti ferroviari delle grandi Reti, fanno istanza perchè, circa l'imposta di ricchezza mobile, vengano estesi agli agenti stessi i vantaggi conceduti agli impiegati dello Stato.

Ne propone l'invio al Ministero delle finanze.

MAZZIOTTI, sottosegretario di Stato per le finanze, con le opportune riserve accetta l'invio.

(La Camera approva).

MENAFOGLIO, presidente della Giunta, propone l'ordine del giorno sopra una petizione del R. Commissario straordinario per l'amministrazione del Comune di Catania.

(La Camera approva).

Propone altresì l'ordine del giorno sopra una petizione di Sebastiano Zara, residente a Cagliari, già impiegato civile dipendente dal Ministero della guerra.

(La Camera approva).

FURNARI, relatore, propone l'invio al Ministero dei lavori pubblici e a quelli delle finanze e del tesoro della petizione del sindaco di Savona, che, a nome di quella civica Amministrazione, fa istanza perchè venga costituito un ente autonomo incaricato dell'amministrazione del porto di quella città.

DI BROGLIO, ministro del tesoro. Il Governo non si oppone.

(La Camera approva).

FURNARI, relatore, propone l'ordine del giorno puro e semplice sopra una petizione di Arnaldo Bianchi fu Giuseppe.

(La Camera approva).

GIULIANI, relatore, propone l'invio al Ministero dei lavori pubblici della petizione del Consiglio comunale di Girgenti, che fa voti per avere la stazione della ferrovia a sistema ridotto in prossimità dell'abitato della città.

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici, non si oppone.

(La Camera approva).

MORPURGO, relatore, propone l'ordine del giorno sopra una petizione della contessa Elena Filippani. Dichiara in pari tempo che la Giunta delle petizioni ha deliberato di trasmettere gli atti al Ministero dell'interno.

(La Camera approva).

SPADA, relatore, propone l'invio ai Ministeri della grazia e giustizia e delle finanze, della petizione dei cittadini del Comune di San Pietro in Guarano, e di quel Consiglio municipale, tendente ad ottenere il distacco dalla pretura di Rose e dall' Agenzia di Acri, e l'aggregazione a quella di Cosenza.

(La Camera approva).

Riferisce quindi sulla petizione delle Camere di commercio di Cosenza, di Lecce e di Teramo, che invocano l' adozione di alcuni provvedimenti legislativi in favore dei mutuatari dei crediti fondiari.

Propone l' invio ai Ministeri dell'agricoltura e commercio e del tesoro.

FULCI NICOLO', sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, fatte le più ampie riserve pel Ministero di agricoltura e commercio, non si oppone.

(La Camera approva).

Presentazione di un disegno di legge.

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici, presenta un disegno di legge per l'ampliamento della città di Genova, ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco d'Albaro, e la concessione della facoltà di imporre contributi.

Svolgimento d'interpellanze.

CHIMIENTI svolge una sua interpellanza al ministro dei lavori pubblici per sapere « se, conformemente alle formali promesse dell'on. Giusso, creda di presentare, o un disegno di legge per l'allacciamento del seno di ponente del porto di Brindisi con la linea ferroviaria, o il risultato degli studi che dimostrino non esser vero che con quell'allacciamento si verrebbero a guadagnare circa due ore di tempo alle provenienze dall'Oriente via Brindisi ».

Ritiene che il Governo non abbia fatto il suo dovere in proposito. Non intende esagerare l'importanza del porto di Brindisi; ma nota che esso è veramente importante e degno di tutta la considerazione del Governo e del Parlamento.

Esso costituisce un approdo sicuro nell'Adriatico, ed uno dei principali punti di appoggio per il commercio orientale dell'Italia, per il commercio interprovinciale, e per le comunicazioni postali dell'Inghilterra.

Accenna alle progettate linee concorrenti che potrebbero pregiudicare gli interessi vostri; ma ritiene assai dubbio se queste linee saranno mai costruite, contrastando esse anche agli interessi dell'Inghilterra.

Ma nel 1896 i viaggiatori abbandonarono Brindisi, per ritornare a Marsiglia, che fece di tutto per riaverli.

Ora è un fatto che questo abbandono, effetto della nostra trascuranza, è stato di grave danno locale e nazionale; quindi è del massimo interesse provvedere che almeno il servizio postale rimanga; poichè questo pure è di grandissima importanza.

Venendo alla parte tecnica della quistione, osserva che Brindisi può consentire la maggiore celerità richiesta, quando si facciano i lavori occorrenti.

L'allacciamento della stazione ferroviaria centrale al molo di Ponente, per il quale vi sono progetti antichissimi, è richiesto con insistenza da tutti; perchè abbrevierebbe sensibilmente la distanza e il costo dei trasporti.

Ad ottenere questa celerità concorrebbe efficacemente la migliore sistemazione del porto di Brindisi, secondo che lo ha diviso la natura. Dovrebbe quindi lasciarsi libero al commercio orientale il seno di Ponente, e il seno di Levante dovrebbe adibirsi esclusiva-

mente al commercio locale, eseguendo le opere necessarie là ove occorra.

Prega il ministro di volersi opporre al destino che minaccia il porto di Brindisi, migliorandone la condizione così, che possa servire efficacemente ai traffici internazionali e locali.

Nota che sui primordi del risorgimento italiano il problema del porto di Brindisi era stato felicemente compreso ed esorta il ministro a seguire il concetto patriottico che determinò i primi provvedimenti che avevano il nobile fine di fare del porto di Brindisi, un porto degno delle sue funzioni politiche, strategiche e internazionali.

Indica le opere che sarebbero necessarie perchè il porto di Brindisi possa rispondere ai suoi fini e raggiungere quella prosperità che fu sì nobilmente presagita dal De Vincenzi nella sua relazione del 1833 sulle spese relative a quel porto (Vive approvazioni — Congratulazioni).

Presentazione di una relazione.

GUICCIARDINI presenta la relazione sul disegno di legge per l'alienazione delle armi modello 1870-87, e di altri materiali.

Seguito della svolgimento delle interpellanze.

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici, considera suo dovere il fare quanto sia possibile per dare il dovuto incremento al porto di Brindisi; ma osserva che le Autorità competenti non concordano con l'on. Chimienti nella preferenza del seno di Levante e fanno salire a somma assai elevata la spesa occorrente per il raccordo da lui caldeggiato, che non porterebbe un vantaggio che di cinque o dieci minuti.

Crede invece che sarà più opportuno attuare, almeno nei tratti principali, il doppio binario verso Bologna, col quale si potranno conseguire notevoli vantaggi locali e internazionali (Approvazioni).

CHIMIENTI dubita che gli uffici governativi abbiano seriamente studiata la questione dell'acceleramento dei trasporti per via del raccordo proposto; ed esorta il ministro a far completare quegli studi.

GATTONI interpella il ministro dei lavori pubblici « per sapere se e come intenda provvedere, per ragione di opportunità e di giustizia, al fatto che nella stessa provincia (Milano) le chiaviche di scolo esistenti negli argini di seconda categoria, parte sono a carico dell'Amministrazione idraulica, e parte a carico dei colanti ».

Attribuisce la disparità di trattamento ad una discrepanza nell'interpretazione della legge 20 marzo 1865, secondo la quale alcuni ingegneri avrebbero fatto alle chiaviche di scolo una condizione giuridica diversa da quella fatta agli argini ai quali le chiaviche stesse sono applicate; mentre altri le avrebbero considerate come un tutto inscindibile con gli argini.

Questa disparità di trattamento non produce soltanto un indebito aggravio ad alcuni utenti, ma, per i dissensi cui dà luogo e per l'abbandono in cui le chiaviche vengono lasciate, provoca frequenti disastri.

L'oratore non dubita che le chiaviche di scolo, servendo alla generalità del territorio, debbano essere mantenute dall'Amministrazione idraulica, e confuta gli argomenti che condussero all'interpretazione contraria, esortando il ministro a ristabilire l'impero dell'uguaglianza e della giustizia (Bene!).

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici, dichiara ch'egli nulla può in via amministrativa contro la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato e dell'Autorità giudiziaria nel senso che le chiaviche anteriori all'argine debbano stare a carico degli utenti; ma che, ritenuta la gravità della questione, studierà se sia opportuno presentare qualche provvedimento legislativo.

GATTONI si dichiara soddisfatto.

FALCONI GAETANO interpella il ministro del tesoro « sui criterî coi quali vennero applicate le leggi 27 giugno 1897 e 30 aprile 1899 nei riguardi della ferrovia *Adriatico-Fermo-Amandola* ».

Espone che la provincia di Ascoli-Piceno chiese la concessione del sussidio chilometrico di lire 6000 in base alle leggi citate nel testo della sua interpellanza, trattandosi di una linea ch'era inscritta nella tabella *B* della legge 20 luglio 1888 e sulla quale si erano pronunziati favorevolmente i Corpi consultivi dello Stato.

Se non che il ministro del tesoro ritenne non potersi concedere il sussidio per la mancanza del concorso preventivo degli Enti morali interessati. Tale ostacolo per altro venne rimosso avendo la Provincia chiesto la concessione ed assunto a suo carico la costruzione; ed essendosi quindi implicitamente obbligata a colmare il disavanzo.

Oggi è certo che il sussidio sarà concesso per le conclusioni della Commissione per le ferrovie complementari; ma ciò non toglie che il diniego sia stato ingiusto e che quella linea debba avere la preferenza sulle altre linee complementari (Bene!).

DI BROGLIO, ministro del tesoro, premesso che il trattamento di rigore del quale si lamenta l'interpellante fu usato anche ad altre linee, dimostra che la legge del 1899 autorizza la concessione del sussidio ma non nella misura uniforme di lire seimila.

Ora il Ministero, prima di determinare la misura della sovvenzione, voleva conoscere quale contributo fossero disposti a fornire gli Enti interessati; in mancanza della determinazione di tale contributo, il Ministero stesso non potè stabilire la misura della sovvenzione.

Ciò premesso e date le condizioni di fatto create dal disegno di legge sulle ferrovie complementari, dichiara che terrà conto dei precedenti della linea di cui trattasi per stabilire l'ordine di costruzione delle ferrovie stesse.

FALCONI G. non ammette che nelle trattative con la provincia, il Ministero abbia posto la questione sul terreno in cui ebbe a considerarla oggi l'on. ministro, ed insiste quindi nel ritenere che la provincia di Ascoli Piceno abbia subito un'ingiustizia e nel chiedere che vi si ripari dando alle linee di cui trattasi la precedenza sopra altre linee complementari.

DI BROGLIO, ministro del tesoro, assicura nuovamente che la provincia di Ascoli Piceno fu trattata come tutte le altre e che ad ogni modo si terrà conto dei precedenti nella distribuzione delle somme per le linee complementari.

Presentazione di emendamenti.

OTTOLENGHI, ministro della guerra, presenta alcuni emendamenti alle leggi sull'ordinamento del R. Esercito e sulle promozioni nell'arma d'artiglieria.

Seguito dello svolgimento delle interpellanze.

DAL VERME, a nome anche degli onorevoli Rubini e Gavazzi, svolge una interpellanza al ministro delle finanze « per conoscere i criterî che prevalgono nell'Amministrazione del Catasto intorno alle tariffe d'estimo nei Comuni montani, ed in particolar modo intorno a quelle dei terreni pascolivi ed incolti ».

Nota la crescente emigrazione che fa deserte vastissime plaghe delle regioni apenniniche settentrionali, dove le condizioni economiche sono tristissime per lo scarso prodotto del suolo e per l'enorme carico delle imposte dello Stato e locali.

Rilevando poi la disforme applicazione della legge 1° marzo 1886, chiede al ministro di disporre che le Commissioni a ciò incaricate non seguitino a fare estimazioni di redditi, nelle regioni montane, di gran lunga superiori alla realtà.

Accenna specialmente alla provincia di Como dove le tariffe ebbero, nelle zone montuose, un aumento più gravoso che per le zone pianeggianti; e cita varie tariffe stabilite dalla Commissione centrale per rilevarne l'incongruenza e la disparità che determinano nel trattamento fra provincie che pure si trovano in condizioni uguali.

Da questa disparità di trattamento ebbe grave danno la zona montana della provincia di Como per la quale furono violate insieme le ragioni della giustizia e le leggi dell'aritmetica: danno che si accresce, poi, per il proporzionale aumento delle sovrimposte provinciali.

Nota altresì che, in alcune provincie, le tariffe sproporzionate

furono stabilite, anzichè dalla Commissione centrale, dalle Giunte tecniche locali; e ciò crede dipenda da inesatta conoscenza delle regioni montane malamente collegate al rimanente territorio da una insufficiente viabilità.

Richiama l'attenzione del ministro sopra certe tariffe della provincia di Napoli dove ai vigneti di Massa Lubrense si è attribuito un reddito fenomenale di 600 lire per ettaro, e dove ai terreni incolti di Vico Equense si è attribuito un reddito di 20 lire, mentre per consimili terreni in provincia di Ancona il reddito è calcolato in quaranta centesimi.

Occorre quindi pensare a un rimedio a così enorme sperequazione: e crede che lo si potrebbe trovare inviando sui luoghi persone competenti, ma non rivestite di grado ufficiale, con incarico di riferire in particolar modo sulla cultura viticola nelle varie provincie, al fine di correggere gli errori che sono conseguenza di cattiva interpretazione di legge e che, anche prescindendo da ciò che ha tratto alle noie nascenti dal vincolo forestale, recano così grave nocumento alla agricoltura nella zone montuose.

L'agricoltura, in montagna, ha già notevoli svantaggi materiali come il minore calorico, l'inclemenza delle stagioni, la popolazione più scarsa, la minore produttività del suolo, e simili: quindi non si deve metterla in condizioni più disagiate con tariffe d'estimo elevate oltre giustizia; e perciò confida che l'on. ministro vorrà provvedere secondo giustizia (Vive approvazioni — Applausi — Moltissimi deputati si congratulano con l'oratore).

Presentazione di relazioni.

PESCETTI presenta la relazione sul disegno di legge per « costruzione di un edificio ad uso della Biblioteca nazionale centrale di Firenze ».

ROSANO presenta le relazioni sui seguenti due disegni di legge:

« Provvedimenti per l'assetto del bilancio del Comune di Napoli »;

« Provvedimenti per completare le opere di risanamento della città di Napoli ».

Seguito dello svolgimento delle interpellanze.

GUALTIERI, a nome anche degli onorevoli Giusso, Dal Verme, De Viti de Marco, Del Balzo Carlo e Placido, svolge un'interpellanza « sul metodo seguito dalla Giunta tecnica nella provincia di Napoli di non comunicare gli elementi costituitivi delle tariffe relative alla formazione degli estimi ».

Accenna alla grande agitazione prodotta in provincia di Napoli dalla pubblicazione delle nuove tariffe catastali, che stima assolutamente esagerate.

L'imponibile rimarrà fisso, inalterabile, per 30 anni; mentre la aliquota potrà sempre, con legge, aumentare. Nelle discussioni parlamentari del 1885-86 veniva assicurata anche l'inalterabilità dell'aliquota; ma non ancora il nuovo catasto è attuato e già la aliquota è salita dal 7 all'8,80 per cento.

Nelle vendite, donazioni, apertura di successioni, il fisco invocherà le valutazioni della Giunta tecnica, che si presumono esatte; e le tasse dovranno pagarsi su valutazioni esageratissime. Ed una prova di ciò si ha nel fatto, che in provincia di Napoli sono sospese le alienazioni di stabili, per questa ragione.

La provincia di Napoli aspettava il 50 per cento di beneficio, e le si offre il 20 per cento; e l'oratore paragona questa diminuzione con quella raggiunta dalle altre provincie che è doppia, o quasi, di quella proposta per Napoli.

Enuncia la differenza enorme tra la media d'imposta erariale per ettaro, ritenuta per altre provincie, e quella proposta per Napoli; come pure le differenze inverosimili tra gl'imponibili della provincia di Napoli e quelli delle altre provincie; tanto che l'oratore stesso ritiene esser piuttosto il caso di spoliazione che di perequazione (Commenti).

Riservandosi di proporre un'inchiesta parlamentare, si limita a domandare la comunicazione alla Commissione provinciale degli elementi costitutivi delle tariffe.

Si è giunti a dare a Massa Lubrense un valore capitale netto di lire 50,000 per un ettaro di agrumeto, 22,000 per un ettaro di frutteto, e 14,000 per un ettaro di vigneto (Vivi commenti).

Dimostra, come per la lettera e lo spirito della legge del 1886 la comunicazione delle analisi dev'essere fatta alle Commissioni comunali ed alle provinciali, e specialmente a queste. Se la Commissione deve rivedere, non è serio negarle la visione degli elementi costitutivi della valutazione. Questa istruttoria segreta urta con ogni principio di legge e d'equità (Bravo!).

Conchiude invocando l'azione del ministro, perchè provveda (Vive approvazioni — Congratulazioni).

CALISSANO interpella il ministro delle finaze per sapere « se intenda dare alle Giunte tecniche del catasto categoriche istruzioni di comunicare alle Commissioni censuarie comunali che ne facciano richiesta, gli elementi della stima fatta a' sensi dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1895, cioè la indicazione delle cifre da ciascuna Giunta tecnica fissate come corrispondente, per ogni qualità e classe di terreno, alla quantità del prodotto, al prezzo del medesimo, alle spese varie ed agli infortunî a detrarsi in conformità dell'articolo 14 della stessa legge.

Associandosi alle argomentazioni svolte dal precedente oratore, confuta le ragioni che la Commissione censuaria centrale ha addotto per respingere la chiesta comunicazione alle Commissioni comunali delle cifre delle valutazioni singole fatte dalle Giunte tecniche.

Dimostra che la richiesta dei contribuenti trova il suo fondamento nella legge e biasima la contraria interpretazione soverchiamente fiscale.

Dimostra come sia assurdo questo segreto nel quale si vuole avvolgere tutta questa procedura censuaria, e come venga in questa guisa a frustrarsi il diritto della difesa innanzi alla Commissione provinciale ed alla centrale, poichè il contribuente deve pur conoscere le ragioni che hanno condotto all'accertamento, per poterle combattere.

Dimostra inoltre come ragioni tecniche e politiche suffraghino il suo assunto: perchè i lavori procederebbero allora con meno errori e con più giustizia, evitando nuove cagioni di un malcontento più che giustificato.

Nè il fatto che le Giunte tecniche sono composte in parte anche di elementi elettivi può rappresentare una sufficiente garanzia dei contribuenti contro gli eventuali errori.

Confida che il ministro darà una risposta soddisfacente e conforme alle ragioni della legge e della giustizia (Vive approvazioni — Congratulazioni).

FUSCO, insieme con gli onorevoli Della Rocca, Afan de Rivera e Girardi, ha interpellato il ministro delle finanze « intorno al difettoso procedimento adottato dalla Giunta tecnica del catasto in provincia di Napoli per la formazione delle tariffe ».

Si limita ad associarsi a quanto è stato detto dai precedenti oratori e specialmente dall'on. Gualtieri.

CARCANO, ministro delle finanze, premette che non è questa la sede più opportuna nè il momento più opportuno per discutere una questione tuttora pendente: questa condizione di cose gl'impone un doveroso riserbo.

Si limiterà quindi alle questioni di principio, che furono sollevate dagl'interpellanti. Così può convenire con l'on. Dal Verme, circa le condizioni particolarmente svantaggiose delle terre montane e la loro altimetria; ma assicura che di queste come di tutte le altre condizioni fisiche ed economiche le Giunte tecniche non hanno mancato di tenere il debito conto.

Dichiara poi che i criteri di apprezzamento sono quelli della legge, del Regolamento, di quelle istruzioni che anche l'on. Dal Verme ha lodato, della scienza e dell'esperienza.

E nota che la Commissione centrale tiene il massimo conto di tutte le osservazioni, che furono fatte, e fra le altre in particolare di quelle fatte dall'on. Dal Verme in seno al Consiglio Superiore del Catasto.

Afferma poi e dimostra non sussistere affatto gli errori imputati all'opera delle Giunte tecniche, e respinge l'accusa di contraddizione a proposito del vincolo catastale, questione che è ora allo studio della Commissione centrale.

Agli onorevoli Gualtieri, Calissano e Fusco che si sono occupati del modo come sono formate le tariffe d'estimo, dichiarando che qui pure non può discutere le cifre, osserva anzitutto che in quattordici provincie le tariffe sono ormai compiute senza che le analisi di stima siano state comunicate.

Dimostra poi, anche con l'autorità del compianto senatore Messedaglia, che queste analisi non devono essere comunicate alle Giunte comunali; e dimostra anche che la contraria tesi darebbe luogo a non poche ingiustizie ed a non lievi inconvenienti.

Osserva poi che la Commissione provinciale basa i suoi giudizî così sui lavori delle Giunte tecniche, come sui reclami delle Commissioni comunali, come sulle osservazioni degli uffici catastali, come pure su indagini che essa direttamente può disporre.

Vengono infine le indagini e i riscontri della Commissione censuaria centrale.

Ritiene che, così ordinata, la procedura presenti le migliori garanzie di giustizia, e affidi pienamente sui risultati finali del lavoro, così come sono stati soddisfacenti quelli ottenuti nelle quattordici provincie ove i lavori sono stati compiuti.

Ed esprime il convincimento che, così applicato, il nuovo catasto sarà veramente uno strumento di sgravio e di perequazione (Benissimo!).

DAL VERME può solamente dichiararsi soddisfatto della cortesia con la quale il ministro ha risposto (Si ride).

GUALTIERI non può dichiararsi soddisfatto. Conferma che i criterî adottati dalla Giunta tecnica di Napoli sono ingiusti ed errati. Insiste nel ritenere doverosa la comunicazione delle analisi di estimo.

Esprime il timore che l'applicazione del nuovo catasto sia per essere per la provincia di Napoli una fonte di nuove ingiustizie e di nuovi danni, e che l'erario voglia rifarsi sulla provincia di Napoli di ciò che ha perduto in altre provincie (Vivaci denegazioni e proteste dell'on. ministro delle finanze — Commenti).

CALISSANO ringrazia la cortesia del ministro, ma non può neppure egli dichiararsi soddisfatto.

Nota che egli non chiede la comunicazione delle analisi di estimo, ma solo dei criterî singoli. Si riserva di presentare una mozione.

FUSCO non può dichiararsi soddisfatto. Si riserva di presentare una proposta di legge, che imponga la comunicazione dei criterî d'estimo.

CARCANO, ministro delle finanze, nota che non le Giunte tecniche, ma la Commissione centrale giudica dei reclami. Avverte ancora che in nessuna procedura le minute di stima vengono comunicate.

Crede che, se gli interpellanti non muovono dall'opinione preconcetta di voler interrompere una operazione, che procede ottimamente, dovrebbero convincersi di queste ragioni.

Onoranze alla salma di Antonio Fratti.

PANTANO dice che la salma di Antonio Fratti, la quale ha toccato oggi le rive d'Italia, sarà sbarcata in Ancona mercoledì. Le Marche e la natìa Romagna gli apparecchiano onori solenni.

A queste alte manifestazioni della coscienza nazionale verso chi si dipartì dal suo banco di deputato per andare a consacrare col proprio sangue l'ideale della fraternità umana, la Camera non può non associarsi in modo condegno.

Propone quindi che una apposita Commissione si rechi mercoledì in Ancona per portare alla salma del cittadino e collega, che suggellò con l'esempio ciò che predicò con la parola, il saluto reverente della rappresentanza nazionale.

PRESIDENTE annuncia che, appena ebbe notizia delle onoranze tributate dal Governo ellenico alla salma del compianto Antonio Fratti, la Presidenza, per mezzo del Ministero degli esteri, espresse a quel Governo i ringraziamenti della Camera.

Propone che ad Ancona la Camera sia rappresentata dai deputati della provincia e dagli altri che in quel giorno si troveranno presenti.

PANTANO accetta questa modificazione proposta dal presidente.

Propone inoltre che la Presidenza esprima per telegramma al Municipio di Forlì i sentimenti della Camera.

(Queste proposte sono approvate ad unanimità).

Interrogazioni.

CERIANA-MAYNERI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dell'interno intorno alle misure adottate nella città di Napoli pel mantenimento dell'ordine pubblico in relazione al recente sciopero del personale tramviario.

« Arlotta ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dell'interno per conoscere quale sia stata l'azione del Governo per la tutela dell'ordine nella città di Napoli e il componimento della questione sorta tra la Società dei trams e il suo personale.

« De Martino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere se e quando intenda presentare il nuovo organico del personale delle biblioteche governative, ripetutamente e anche recentemente promesso.

« Molmenti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulla necessità di far viaggiare le frutta fresche e gli ortaggi coi treni diretti e con riduzione di tariffa, affine di agevolare questa esportazione dalle provincie meridionali all'estero.

« Grassi-Voces ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro della guerra, per sapere se e quando intenda di adottare il provvedimento di legge, ripetutamente promesso al sottoscritto dai suoi predecessori, di assegnare alla terza categoria i figli naturali riconosciuti dalla madre.

« Morpurgo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro guardasigilli per conoscere il suo pensiero intorno alla opportunità di provvedere alla riforma della circoscrizione giudiziaria del Regno.

« Montagna ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dei lavori pubblici, intorno al disastro ferroviario avvenuto a Bisuschio-Porto Ceresio (Varese) nel quale disastro fra i molti feriti ci sarebbe anche il nostro collega Edilio Raggio, secondo quello che affermava qualche giornale di ieri sera.

« Gregorio Valle ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro della guerra per sapere se sia vero che il tenente di fanteria De Giorgi sia stato punito con gli arresti per avere pubblicato nel giornale *La Patria*, di Roma, un articolo di indole tecnica in cui si criticavano le relazioni parlamentari dell'on. Maurigi sui disegni di legge relativi allo stato degli ufficiali.

« Bissolatî ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro della guerra per sapere quali provvedimenti esso abbia preso o sia per prendere di fronte alla sentenza 21 giugno corrente della IV Sezione del Tribunale di Roma che dichiara falso il verbale del Consiglio di disciplina pel quale il tenente Bertelli fu ritenuto colpevole di grave mancanza alle leggi dell'onore.

« Bissolati ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dei lavori pubblici per sapere se, per ragioni di giustizia, non intenda estendere il diritto a pensione ai guardiani idraulici.

« Gattoni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro della guerra per sapere quale fondamento abbia la notizia diffusa da alcuni giornali che gli ufficiali subalterni del R. esercito avrebbero voluto protestare contro i ritardi che si frappongono alla discussione della legge relativa al loro avanzamento; e che detta protesta fu

presentata dagli ufficiali superiori che recatisi in piazza Montecitorio, persuasero i loro colleghi ad abbandonare questo proposito.

« Luporini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro degli affari esteri per sapere:

1.° Se sia vero che tra il Governo italiano, l'Inghilterra e Menelik sia recentemente intervenuta una convenzione per la regolarizzazione del confine Sud occidentale della Colonia Eritrea;

2.° Se sia intenzione del ministro di presentare in breve alla Camera detta convenzione insieme ad una carta occorrente per formarsi un esatto concetto della medesima;

3.° E se sia vero che per effetto di detta convenzione la Colonia Eritrea sia stata tagliata fuori da Tomat e dalla riva destra dell'Atbara.

« Luporini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro degli affari esteri, per sapere come giudichi il fatto della permanenza al consolato belga di Napoli di persona attualmente sotto processo per accuse di corruzione di pubblici funzionari.

« Varazzani ».

OTTOLENGHI, ministro della guerra, risponde subito all'on. Luporini. Non può permettere che si divulghino, forse malignamente, voci di fatti ingiuriosi per l'esercito: non è assolutamente vero che ufficiali di qualsiasi grado o di qualsiasi arma intendessero riunirsi per protestare contro il ritardo di una legge che li riguarda. Ciò è assolutamente infondato, e lo nega categoricamente e protesta vivamente contro la voce sparsasi (Vive approvazioni).

Rispondendo poi all'interrogazione dell'on. Bissolati, quantunque assente, dice che non può ammettere che un ufficiale si permetta di censurare sui giornali gli atti del Parlamento; perciò ha punito un ufficiale, che aveva fatto, e anche in tono non troppo corretto, su un giornale una critica di una relazione della Camera (Vive approvazioni).

LUPORINI si compiace che non sussista il fatto, di cui è oggetto la sua interrogazione (Bravo!).

PRESIDENTE annuncia che l'on. Danieli ha presentato una proposta di legge.

La seduta termina alle 20,5.

Comunicazioni della Segreteria della Camera

Convocazione degli Uffici.

Gli Uffici sono convocati alle 11 di domattina, martedì, col seguente ordine del giorno:

Ammissione alla lettura di una proposta di legge d'iniziativa dell'on. Danieli.

Esame dei disegni di legge:

1. Assegnazione straordinaria per anticipazioni a diversi Comuni della provincia di Messina, danneggiati dalla sottrazione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria, avvenuta nella Cassa della prefettura di Messina (194).
2. Modificazioni al piano regolatore di Genova (195).

Convocazione di Commissioni.

Per domani martedì, 24 giugno 1902:

Alle ore 10: con l'intervento dell'on. ministro delle poste e telegrafi, la Commissione per l'esame del disegno di legge: « Sul servizio telefonico » (180) (Ufficio III);

Alle ore 10: la Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge sull'ordinamento del R. esercito (Arma d'artiglieria) e alla legge sull'avanzamento nel R. esercito » (3 *bis*) (Ufficio II);

Alle ore 13 e mezzo: la Sotto-Giunta bilanci finanze e tesoro e la Sotto-Giunta bilanci lavori pubblici, agricoltura industria e commercio e poste e telegrafi, insieme riunite;

Alle ore 14 e mezzo: la Giunta generale del bilancio col seguente ordine del giorno:

Lettura delle relazioni:

1. Romano Adelelmo. — Assegnazione lire 5,800,000 per la China (124-A).
2. Pozzi Domenico. — Conto consuntivo 1899-900 (13-A).
3. Aguglia. — Maggiori assegnazioni bilancio poste (167-A).
4. Boselli. — Opere edilizie di Roma (69-A).
5. Casciani. — Organico Ministero agricoltura (136-A).
6. Fasce. — Organici personale tesoro (175-A).
7. De Nava. — Maggiore spesa pel Policlinico (178-A).

Esame di disegni di legge:

1. Maggiori assegnazioni bilancio agricoltura (127).
2. Pagamento stipendî arretrati ai funzionarî Genio civile (189).
3. Maggiori assegnazioni bilancio della guerra (164).
4. Maggiori assegnazioni bilancio della marina (165).
5. Edifici RR. Scuole all'estero (193);

Alle ore 15: la Commissione per l'esame del disegno di legge « Provvedimenti per gli spiriti adoperati nelle industrie » (130) (Ufficio V);

Alle ore 15: con l'intervento dell'on. ministro della pubblica istruzione, la Commissione per l'esame del disegno di legge: « Costruzione di un edifizio ad uso della Biblioteca nazionale centrale in Firenze » (181) (Ufficio I):

Alle ore 15: con l'intervento dell'on. ministro di grazia e giustizia e dei culti, la Commissione per l'esame del disegno di legge: « Istituzione dei *probi-viri* in agricoltura » (139) e della proposta di legge: « Per prevenire e comporre gli scioperi agrari » (143) (Ufficio II);

Alle ore 16: la Commissione per l'esame del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 agosto 1897, n. 382, concernente provvedimenti per la Sardegna » (170) (*Urgenza*) (Ufficio VII);

Alle ore 18: la Commissione per l'esame del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 febbraio 1900, n. 50, per concorso dello Stato nelle opere di conduttura di acqua potabile » (191) (Ufficio IV);

Alle ore 18: la Commissione per l'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Morgari per apologia di reato e associazione allo stesso scopo, violazione della libertà del lavoro e istigazione a delinquere (117) (Ufficio IV).

Per mercoldì 25 giugno:

Alle ore 17: con l'intervento dell'on. ministro di grazia, giustizia e dei culti, la Commissione per l'esame del disegno di legge: « Cancellerie e segreterie giudiziarie » (139) (*Urgente*) (Ufficio III).

DIARIO ESTERO

Il corrispondente del *Times*, a Pechino, comunica a questo giornale alcuni particolari sull'accordo in seguito al quale la Russia ha rinunziato a fare opposizione alla convenzione anglo-chinese concernente le ferrovie. È stato convenuto che uno scambio di note avrebbe luogo tra il ministro inglese, sig. Satow, ed il Ministero degli esteri della China. La China e l'Inghilterra consentirebbero che ogni nuova ferrovia destinata a congiungere Pechino alla Grande Muraglia dovesse essere costruita dalla China stessa, senza il concorso di capitali esteri, e che questa ferrovia non potesse essere ipotecata come garanzia di un prestito estero. La China e l'Inghilterra consentirebbero pure che nessun direttore militare estero potesse essere preposto all'impresa, ma che tutti i trasporti militari si effettuassero secondo gli ordini che darebbero i capi militari alleati.

Il ministro chinese degli esteri, essendosi assicurato che la Russia approverà l'accordo primitivo con queste modificazioni, ha l'intenzione, dopo che le note saranno state scambiate, di comunicarne ufficialmente il testo al sig. Lessar, ministro di Russia a Pechino.

*
* *

Che la Russia tenga costantemente rivolto lo sguardo all'Estremo Oriente — scrive un corrispondente da Pietroburgo — lo prova anche il fatto che alla fine del corrente mese partirà per Pechino, attraversando la Siberia e la Manciuria, il neo-consacrato vescovo di Pechino e capo delle missioni russe nell'Estremo Oriente, monsignor Innocente, al quale il Santo Sinodo ha assegnato, nella sua ultima seduta, 200 mila rubbli « per la propaganda della fede ortodossa ».

Monsignor Innocente conduce seco una numerosa schiera di archimandriti e di giovani preti e laici, i quali, imitando coloro che già si trovano in China e nella Manciuria, si danno con grande zelo alla propaganda dell'ortodossia, la quale fa rapidi progressi nell'Estremo Oriente e lotta con successo contro la missioni cattoliche e luterane.

Che così sia, lo dimostra pure il recente atto conchiuso dal Sinodo, il quale ha ordinato che si dia mano alla costruzione di altre venti nuove chiese, di cui una a Pechino, una a Hong-Kong, due a Port-Arthur e le altre nella Manciuria lungo il percorso della grande linea transiberiana.

*
* *

La *Neue Freie Presse* di Vienna annunzia che la Russia sarà rappresentata da un Granduca alla festa di Sofia, in occasione della inaugurazione del monumento ad Alessandro II, il liberatore della Bulgaria.

Secondo lo stesso giornale, nei circoli bene informati si ritiene per certo che il Principe Ferdinando, durante il suo soggiorno a Pietroburgo, abbia scandagliato la disposizione della Russia intorno il progetto d'innalzare a Reame il Principato di Bulgaria. Prevale il convincimento che la Russia non si opporrà a questo desiderio. Si crede inoltre che i Gabinetti europei se ne occuperanno prossimamente e che la realizzazione di questo progetto non incontrerà grandi difficoltà.

*
* *

A proposito di un recente articolo del *Temps* consacrato all'influenza francese in Persia, la *Novoje Wremia* di Pietroburgo dice che gl'interessi della Russia e della Francia in Persia non possono essere in contrasto fra loro, perchè la Russia non esercita il predominio commerciale che nella regione settentrionale, mentre quello della Francia potrebbe estendersi soltanto nella regione meridionale, donde penetrerebbe nel Golfo Persico.

Non soltanto la Russia sarebbe lieta di vedere il commercio francese estendersi ed affermarsi sui mercati della Persia meridionale, ma aiuterebbe anzi la Francia in tale intento, nell'interesse proprio e per l'amicizia verso l'alleata, visto che i Tedeschi si avanzano sempre più nell'Asia Minore verso la Persia, mentre, d'altra parte, tolgono ai Francesi i mercati verso l'Oriente, pregiudicando gravemente gli interessi dei Russi non soltanto dal lato economico, ma anche da quello politico. Perciò, conclude la *Novoje Wremia*, la Francia e la Russia devono unirsi al più presto in un'azione comune per una lotta accanita contro l'influenza sempre crescente della Germania in Oriente, comprendendo la Persia nei limiti del campo di questa lotta, che è necessaria.

*
* *

Il *New-York Herald*, edizione di Parigi, ha da Washington:

La Camera dei rappresentanti accetterà la legge sul canale del Panama quale fu adottata dal Senato giovedì, e il Presidente della Repubblica vi metterà quindi la sua firma.

Il sentimento della Camera è ora pienamente favorevole al canale del Panama. Un gran numero di deputati, intervistati sulla questione, hanno dichiarato che almeno due terzi di deputati sono pronti e felici di votare pel canale del Panama, e che il sentimento generale desidera instantemente che il canale si faccia.

Il promotore del canale di Nicaragua tenterà difendere il suo progetto; ma la lotta non potrà prolungarsi, perchè la Camera deciderà subito quale delle due strade seguire.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

In memoria del Principe Amedeo d'Aosta. — Proveniente da Bergamo è giunta ieri l'altro a Torino una Commissione di ufficiali della brigata « Lombardia », 73° e 74° fanteria (anticamente 3° e 4° granatieri) per deporre una corona di bronzo al nuovo monumento al Principe Amedeo di Savoia. Ciò al fine di commemorare l'onore toccato alla brigata « Lombardia » di essere condotta al fuoco di Custoza, nel 1866, dal Principe medesimo, che vi rimase ferito. Disegno e fusione della corona sono opera dello Sperati, che fuse pure il monumento.

La Commissione è composta dal colonnello Gagliardi e dal capitano Morè, del 73°, e dal colonnello Giliberti e sottotenente Chinaglia, del 74°.

La corona è stata deposta, stamane, sul monumento.

Parlarono, applauditi, il colonnello Gagliardi, in nome della brigata, e l'assessore anziano.

In memoria di Gioacchino Rossini. — A cura di uno speciale Comitato, presieduto dall'on. deputato marchese Torrigiani, fu ieri inaugurato solennemente, nel Tempio di Santa Croce a Firenze, il monumento a Gioacchino Rossini.

La piazza del Tempio, vagamente addobbata a cura dei cittadini, era gremita di popolo.

Alle ore 10, nel refettorio del chiostro di Santa Croce, il prof. Rasi lesse un'applaudita commemorazione dettata dal prof. Gandolfi, del Liceo musicale di Firenze. Quindi il prof. Rasi declamò un'ode del prof. Magni, intitolata: « Lo *Stabat Mater* ».

Intervenne in forma ufficiale S. A. R. il Conte di Torino, ricevuto ed ossequiato dalle Rappresentanze del Senato e della Camera e dalle Autorità civili e militari, mentre un battaglione di fanteria, con musica e bandiera, rendeva gli onori militari.

Erano pure presenti S. E. il Sottosegretario di Stato all'Istruzione Pubblica, on. Cortese, rappresentante il Governo, le Rappresentanze del Municipio e della Deputazione provinciale di Pesaro, degli Istituti musicali di Firenze, di Milano, di Venezia, di Palermo, di Parma e di Lucca e numerosi invitati.

Inviarono lettere di adesione il Pensionato della Fondazione Rossini di Parigi, altri Istituti e notabilità musicali.

Dopo la commemorazione, tutti i presenti passarono nel tempio, ove fu scoperto il monumento a Rossini, opera dello scultore Cassioli.

Sul monumento furono deposte parecchie corone.

Durante la cerimonia, l'orchestra di Pesaro, diretta dal maestro Mascagni e venuta a Firenze per l'occasione, eseguì, vivamente applaudita, un pezzo di musica inedito di Rossini. Il tenore Marconi cantò, pure caldamente applaudito, il *Cuius animam* dello *Stabat Mater*.

Il tempio era affollatissimo.

I pompieri e le guardie municipali, in grande uniforme, facevano il servizio d'onore.

La sera la piazza Santa Croce era illuminata.

I ginnasti italiani in Francia. — Si telegrafa da Le-Mans che ieri l'on. Sanarelli, insieme con la squadra dei ginnasti di San Remo, depose una grande corona d'alloro con nastri tricolori italiani fra vive acclamazioni all'Italia.

La Rappresentanza italiana produsse ottima impressione sulla cittadinanza e fra i ginnasti francesi.

Nella distribuzione delle ricompense della gara ginnastica, la squadra di San Remo riportò il primo premio di eccellenza con la corona d'alloro e il primo premio nella gara per la corsa, il primo premio nell'esercizio delle scale ed il secondo nell'esercizio dei bastoni.

Al banchetto, l'on. Sanarelli, a nome della Federazione stessa, offerse all'Unione delle Società ginnastiche francesi una bella statua in bronzo rappresentante un ginnasta italiano. Egli pronunziò un applaudito discorso, rievocando felicemente le gloriose memorie franco-italiane ed espresse l'augurio che l'amicizia fra le due Nazioni resista al tempo quanto resisterà il bronzo della statua recata da Roma.

Il discorso dell'on. Sanarelli suscitò grande entusiasmo e vive acclamazioni all'Italia.

Fu salutata, fra continue ovazioni, la Marcia Reale italiana, mentre i commensali si alzavano in piedi e si congratulavano col deputato Sanarelli, fra gli evviva agli Italiani.

La salma del vice-ammiraglio Magnaghi. — Ieri mattina giunse a Genova la salma del compianto on. Magnaghi, e se ne fece subito il trasporto in forma privatissima al camposanto di Staglieno.

La salma era seguita da una trentina di vetture che recavano la famiglia dell'estinto e molti ufficiali di terra e di mare.

Dopo la messa celebrata nella chiesa del cimitero, fu data l'assoluzione alla salma che venne quindi deposta nella cripta in attesa della definitiva tumulazione.

Sospensione di servizio merci a p. v. — La Direzione delle Ferrovie Mediterranee avverte che la stazione di Genova (Brignole) si trova ingombra. Si deve quindi sospendere, nei giorni 25, 26 e 27 corrente, ed in tutte le stazioni Mediterranee del 1° Compartimento, l'accettazione delle spedizioni a piccola velocità ed a vagone completo, destinate alla predetta località.

Marina mercantile. — Ieri l'altro i piroscafi *Vincenzo Florio* e *Domenico Balduino*, della N. G. I., *Hohenzollern* e *Lahn*, del N. L., proseguirono il primo da Aden per Penang, il secondo da Aden per Suez; il terzo ed il quarto da Gibilterra rispettivamente per New-York e per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 23. — Il *Morning Post* pubblica un dispaccio da Washington, in data di ieri, il quale dice che, in seguito agli sforzi del Vaticano per ritardare i negoziati fra i delegati degli Stati-Uniti e la Commissione cardinalizia ed indurre gli Stati-Uniti a riconoscere la Chiesa Cattolica romana nelle Filippine, il segretario per la guerra, Root, telegrafò, ieri, ai delegati degli Stati-Uniti, in nome del Presidente della Confederazione, Roosevelt, di rifiutare formalmente di discutere ogni questione relativa alle relazioni fra la Chiesa Cattolica romana ed il Governo delle Filippine.

DRESDA, 23. — È giunto l'ambasciatore italiano a Berlino, generale Lanza, per assistere ai funerali di Re Alberto.

COLONIA, 23. — La *Kölnische Zeitung* ha da Berlino che l'Imperatore Guglielmo ha accettato ieri le dimissioni del ministro dei lavori pubblici, de Thielen, ed ha nominato in suo luogo il generale Budde.

LONDRA, 23. — È giunto nel pomeriggio monsignor Merry del Val con gli altri componenti la Missione pontificia incaricata di rappresentare il Papa alle feste per l'incoronazione di Re Edoardo.

LONDRA, 23. — *Camera dei comuni.* — Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, visconte di Cranborne, rispondendo ad una interrogazione circa il Regolamento sull' ingresso degli studiosi esteri nelle Gallerie italiane, dice che il Regolamento si riferisce all' ingresso gratuito nelle Gallerie stesse, e che le condizioni alle quali si limita tale privilegio sono giustificate. Perciò egli non ha intenzione di fare in proposito rimostranze al Governo italiano.

— Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, visconte di Cranborne, dichiara che nessuna decisione definitiva è stata finora presa circa la cessazione del Governo provvisorio a Tien-tsin.

Il ministro delle Colonie, Chamberlain, annunzia che la censura nell'Africa meridionale sarà assai meno severa dopo l'incoronazione di Re Edoardo.

ROMA, 23. — L'Ambasciata imperiale ottomana smentisce formalmente la voce che il principe Seif-Eddin sia stato giustiziato.

LONDRA, 23. — Il Re Edoardo e la Regina Alessandra hanno fatto il loro solenne ingresso in Londra, entusiasticamente acclamati da un'enorme folla.

Fin dal mattino molte persone avevano preso posto lungo l'itinerario del corteo Reale, per partecipare alla prima manifestazione della grande settimana consacrata alle feste per l'incoronazione di Re Edoardo.

Il Re e la Regina arrivarono alle ore 12,30 alla stazione di Paddington.

Il Re sembrava in ottima salute.

I Sovrani ed i membri della Famiglia Reale, con seguito poco numeroso, si recarono al Buckingham Palace, in tre carrozze a quattro cavalli, montati da postiglioni e scortate da drappelli di truppe.

LONDRA, 23. — Il Principe ereditario di Portogallo è arrivato stamane a Portsmouth, ricevuto dall'ammiraglio sir Ch. Hotham, dal suo stato maggiore e dalla guardia d'onore.

Il Principe è partito per Londra, con treno speciale, ed è giunto a Londra alla stazione Victoria alle ore 1,30, ove è stato ricevuto dal Principe di Galles. Il Principe di Portogallo si è recato a Grosvenor Garden.

Fra i personaggi esteri, giunti qui nella giornata, si notano il Principe Enrico di Prussia, il Granduca di Assia, il Principe ereditario di Danimarca ed il Principe Valdemaro di Danimarca.

BERLINO, 23. — Il *Reichsanzeiger* annunzia che l'Imperatore ha accettato le dimissioni del ministro dei lavori pubblici, de Thielen, accordandogli l'ordine dell'Aquila Nera, e che lo ha sostituito col generale Budde.

LE MANS, 23. — Alla fine del banchetto offerto oggi a mezzogiorno ai delegati esteri, l'on. deputato Sanarelli, vice-presidente della Federazione italiana e rappresentante la medesima alla festa federale, rispondendo al presidente dell'Unione delle Società ginnastiche, ha pronunziato un applauditissimo discorso, ringraziando il Comitato organizzatore ed il Sindaco di Le Mans per la cordiale accoglienza fatta ai ginnasti italiani. Si disse lieto di vedere uniti i colori dei due paesi, i quali appresero ad amarsi ed a fraternizzare nella lotta memorabile che essi dovettero sostenere per la loro indipendenza e per la difesa della loro libertà.

L'oratore terminò brindando alla prosperità ed all'avvenire pacifico della Francia e dell'Italia, fatte per amarsi, per intendersi e per procedere insieme all'avanguardia della pace e del progresso sociale.

LE MANS, 23. — Ha avuto luogo nel pomeriggio lo sfilamento delle Società ginnastiche e delle squadre della Marina innanzi al monumento all'Armata della Loira. Esso è riuscito splendido.

Stasera vi fu un grande banchetto offerto ai ginnasti nella Sala Rossa del Commercio.

DRESDA, 24. — I funerali del Re Alberto di Sassonia eb-

bero luogo iersera alle ore nove nella Chiesa cattolica di Corte.

Gli ufficiali e le alte cariche di Corte montavano la guardia attorno al feretro, che era coperto di velluto rosso.

Nella navata della Chiesa avevano preso posto il Corpo diplomatico, le missioni speciali estere, i Ministri e le Autorità.

Il generale Lanza rappresentava il Governo italiano.

I personaggi principeschi entrarono nel tempio formando un grande corteo.

Venivano primi il Re Giorgio di Sassonia coi Principi Reali, l'Imperatore Guglielmo, l'Imperatore d'Austria-Ungheria, il Duca di Genova, rappresentante il Re d'Italia, ed altri Principi.

La Regina vedova, l'Imperatrice di Germania e le Principesse Reali presero posto in due apposite tribune.

Dopo la funzione religiosa il feretro venne deposto nel sepolcro, mentre venivano fatte le salve.

Dopo i funerali l'Imperatore e l'Imperatrice di Germania e l'Imperatore d'Austria-Ungheria ripartirono rispettivamente per Berlino e Vienna.

LONDRA, 24. — Il Re e la Regina hanno dato iersera a Buckingham Palace un pranzo di gala in onore degli ospiti reali e principeschi.

Vi assistevano il Duca e la Duchessa d'Aosta, lo Czarevich, l'Arciduca Francesco Ferdinando, il Principe e la Principessa delle Asturie, il Principe ereditario di Portogallo, il Principe e la Principessa Enrico di Prussia, il Principe ereditario del Siam, il Principe ereditario di Grecia, il Principe Danilo del Montenegro, i membri della Famiglia Reale inglese, il Principe Alberto del Belgio, il Principe di Monaco, il Principe Komatzu del Giappone, i Principi Giorgio, Nicola ed Andrea di Grecia, il Principe Mohammed dell'Egitto, il Principe Chin della China, Ras Maconnen ed altri.

La musica delle *Goldstream Guards* suonò durante il pranzo, dopo il quale vi fu un grande ricevimento, cui presero parte i seguiti dei Principi esteri, le Autorità e le notabilità.

JOHANNESBURG, 24. — Si assicura che siano sorte difficoltà fra lord Milner e gli antichi *uitlanders*.

KIEL, 24. — La torpediniera tedesca *S. 42* si capovolse alla foce dell'Elba, in seguito ad uno scontro con un piroscafo inglese.

Il comandante e tre marinai della torpediniera sono scomparsi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 23 giugno 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì . . . . 760.8.

Umidità relativa a mezzodì . . . . 29.

Vento a mezzodì . . . . N debole.

Cielo . . . . nuvoloso.

Termometro centigrado . . . . { massimo —
{ minimo 15° 5

Pioggia in 24 ore . . . . mm. —

Li 23 giugno 1902.

In Europa: pressione massima di 769 in Svizzera e Baviera; minima sulla Russia occidentale, Riga 750.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito ovunque di 2 a 3 mm.; temperatura irregolarmente variata al NW, Sud ed isole, aumentata altrove.

Stamane: cielo vario al NW, sereno altrove; venti deboli o moderati settentrionali.

Barometro: minimo a 764 sul Canal d'Otranto, quasi livellato altrove fra 765 e 766.

Probabilità: venti deboli prevalentemente settentrionali; cielo vario sull'Italia superiore, quasi sereno altrove; qualche temporale in Val Padana.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 23 giugno 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	
			nelle 24 ore precedenti	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	22 7	13 8
Genova	sereno	calmo	21 6	15 2
Massa Carrara	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	21 0	13 0
Cuneo	sereno	—	26 4	14 3
Torino	sereno	—	21 9	16 0
Alessandria	$^1/_4$ coperto	—	26 5	13 6
Novara	sereno	—	25 3	14 4
Domodossola	$^1/_4$ coperto	—	26 8	9 0
Pavia	$^1/_4$ coperto	—	27 8	11 1
Milano	$^1/_2$ coperto	—	28 6	14 2
Sondrio	sereno	—	25 4	13 8
Bergamo	$^1/_2$ coperto	—	21 0	12 8
Brescia	sereno	—	24 8	12 7
Cremona	sereno	—	27 4	15 4
Mantova	sereno	—	21 6	15 4
Verona	sereno	—	22 8	14 4
Belluno	sereno	—	21 8	12 0
Udine	sereno	—	22 3	13 3
Treviso	sereno	—	26 5	16 0
Venezia	$^1/_4$ coperto	calmo	22 8	17 7
Padova	$^1/_4$ coperto	—	23 8	13 9
Rovigo	$^1/_4$ coperto	—	28 6	15 0
Piacenza	$^1/_4$ coperto	—	25 0	14 4
Parma	sereno	—	25 0	14 7
Reggio Emilia	$^1/_4$ coperto	—	25 0	21 8
Modena	$^1/_4$ coperto	—	23 9	14 1
Ferrara	$^1/_4$ coperto	—	22 7	13 9
Bologna	sereno	—	23 9	15 0
Ravenna	sereno	—	20 9	14 0
Forlì	$^1/_2$ coperto	—	22 2	13 0
Pesaro	sereno	calmo	21 2	13 2
Ancona	—	—	—	—
Urbino	sereno	—	17 7	13 0
Macerata	sereno	—	19 2	14 4
Ascoli Piceno	sereno	—	22 0	14 0
Perugia	sereno	—	20 4	11 8
Camerino	sereno	—	18 8	12 0
Lucca	$^1/_4$ coperto	—	22 0	12 0
Pisa	sereno	—	21 4	11 0
Livorno	sereno	calmo	21 0	13 8
Firenze	sereno	—	23 4	13 4
Arezzo	sereno	—	21 6	11 0
Siena	sereno	—	19 9	13 6
Grosseto	sereno	—	22 8	11 5
Roma	sereno	—	23 7	13 5
Teramo	sereno	—	21 8	11 8
Chieti	$^1/_4$ coperto	—	20 4	14 4
Aquila	sereno	—	18 8	10 8
Agnone	sereno	—	18 5	11 0
Foggia	sereno	—	24 2	18 1
Bari	sereno	calmo	24 9	17 0
Lecce	$^3/_4$ coperto	—	26 9	14 6
Caserta	sereno	—	25 5	13 8
Napoli	serono	legg. mosso	21 4	15 0
Benevento	sereno	—	23 1	12 5
Avellino	$^1/_4$ coperto	—	21 9	14 8
Caggiano	$^1/_4$ coperto	—	17 3	10 3
Potenza	$^1/_4$ coperto	—	17 4	11 0
Cosenza	$^1/_2$ coperto	—	21 0	13 0
Tiriolo	coperto	—	18 2	2 1
Reggio Calabria	$^1/_2$ coperto	mosso	24 6	18 2
Trapani	sereno	calmo	23 0	17 3
Palermo	sereno	calmo	27 9	13 4
Girgenti	sereno	legg. mosso	26 0	16 8
Caltanissetta	sereno	—	24 0	12 0
Messina	sereno	legg. mosso	23 8	19 5
Catania	sereno	calmo	29 5	18 4
Siracusa	sereno	calmo	29 3	19 9
Cagliari	$^1/_2$ coperto	legg. mosso	26 6	10 0
Sassari	sereno	—	23 1	14 1

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*